

DELIBERA N. 82/19/CIR

REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI PASSAGGIO DEI CLIENTI DI OPERATORI DI RETE FISSA CHE UTILIZZANO RETI FTTH DI OPERATORI WHOLESALE DIVERSI DA TIM

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 22 maggio 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata Autorità;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS, del 12 gennaio 2006, recante “*Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari*”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTA la delibera n. 68/08/CIR, del 17 settembre 2008, recante “*Disposizioni in merito alla capacità giornaliera di evasione delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, del 9 aprile 2008, recante “*Modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS*” per il passaggio degli utenti finali tra operatori e relativi allegati tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della Circolare;

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS;

VISTA la delibera n. 1/09/CIR, del 21 gennaio 2009, recante “*Diffida, ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, agli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione*”;

VISTA la delibera n. 23/09/CIR, del 16 aprile 2009, recante “*Disposizioni attuative delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS in merito alla fornitura del codice di migrazione da parte degli operatori di rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR, del 24 luglio 2009, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 52/09/CIR, del 6 ottobre 2009, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, del 26 febbraio 2010, recante “*Misure attuative relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR*”;

VISTA la delibera n. 35/10/CIR, del 10 giugno 2010, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di number portability per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, dell’11 ottobre 2010, recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche relative alle procedure di number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, del 27 ottobre 2010, recante “*Procedure di number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR: sperimentazione e gestione del periodo transitorio*”;

VISTA la delibera n. 62/11/CIR, del 15 giugno 2011, recante “*Adeguamento della capacità giornaliera di evasione di cui alla delibera n. 68/08/CIR*”;

VISTA la delibera n. 611/13/CONS, del 28 ottobre 2013, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS per i casi di utilizzo dei servizi di accesso NGAN di Telecom Italia (accesso disaggregato alla sottorete*

locale, VULA FTTCab-FTTH, bitstream FTTCab naked e condiviso, bitstream FTTH, end to end, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica) e di rivendita a livello wholesale dei servizi di accesso”;

VISTA la delibera n. 40/16/CIR, del 15 marzo 2016, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2014 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa*”, con particolare riferimento alle previsioni sulla riduzione delle tempistiche per la portabilità del numero su rete fissa;

VISTA la delibera n. 215/18/CIR, del 12 dicembre 2018, recante “*Avvio di una consultazione pubblica per la regolamentazione delle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da TIM*”;

VISTI i contributi inviati dalle società BT Italia S.p.A., EOLO S.p.A., Fastweb S.p.A., Flash Fiber S.r.l., Iliad Italia S.p.A., Open Fiber S.p.A., PostePay S.p.A., Sky Italia S.r.l., TIM S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A.;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Open Fiber S.p.A., Sky Italia S.r.l., TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A.;

SENTITE in data 15 febbraio 2019 le società Open Fiber S.p.A. e Sky Italia S.r.l.;

SENTITA in data 18 febbraio 2019 la società Welcome Italia S.p.A.;

SENTITE in data 20 febbraio 2019 le società Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

SENTITA in data 21 febbraio 2019 la società Iliad Italia S.p.A.;

SENTITA in data 25 febbraio 2019 la società Vodafone Italia S.p.A.;

SENTITA in data 27 febbraio 2019 la società TIM S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

1. LE VALUTAZIONI INTRODUTTIVE DI CUI ALLA DELIBERA N. 215/18/CIR	6
1.1. Le procedure esistenti per il passaggio degli utenti tra operatori su rete fissa	6
1.1.1. L'introduzione delle procedure di attivazione e migrazione per i servizi di accesso all'ingrosso forniti da Telecom Italia su rete in rame.....	6
1.1.2. La procedura di portabilità pura del numero	8
1.1.3. L'estensione delle procedure di attivazione e migrazione ai servizi di accesso all'ingrosso forniti da TIM su rete NGAN.....	9
1.1.4. Conclusioni sugli scenari regolamentati per il passaggio degli utenti tra operatori di rete fissa	9
1.2. Modalità di estensione delle procedure ai passaggi degli utenti attivi sulle reti FTTH alternative	11
1.2.1. Il tavolo tecnico per disciplinare i casi di passaggio degli utenti tra reti in fibra di diversi operatori.....	11
1.2.2. Le tendenze rilevabili nello sviluppo delle reti in fibra ottica con architettura FTTH	13
1.2.3. Conclusioni e ambito oggettivo di intervento del presente provvedimento	15
2. REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI PASSAGGIO DEI CLIENTI DI OPERATORI DI RETE FISSA CHE UTILIZZANO RETI FTTH DI OPERATORI WHOLESALE DIVERSI DA TIM.....	15
2.1. Ambito di applicazione.....	16
2.2. Codice di trasferimento dell'utenza	21
2.3. Fase 2 della procedura di migrazione.	26
2.4. Fase 3 della procedura di migrazione.	27
2.4.1. La proposta dell'Autorità di cui alla delibera n. 215/18/CIR.....	27
2.4.2. Le osservazioni degli operatori di carattere generale	30
2.4.3. Le conclusioni dell'Autorità sugli aspetti di carattere generale.....	32
2.4.4. Le osservazioni degli operatori sulle verifiche dell'operatore di rete wholesale e del donating	34
2.4.5. Le valutazioni conclusive dell'Autorità sulle verifiche dell'operatore di rete wholesale e del donating	34
2.4.6. Le osservazioni degli operatori sulla definizione della DAC	34
2.4.7. Le valutazioni conclusive dell'Autorità sulla definizione della DAC	35
2.4.8. Le osservazioni degli operatori sull'eventuale rimodulazione della DAC e del successivo espletamento.....	35
2.4.9. Le valutazioni conclusive dell'Autorità sull'eventuale rimodulazione della DAC e del successivo espletamento	36
2.4.10. Le valutazioni conclusive dell'Autorità.....	37



2.5. Portabilità del numero relativa alla risorsa FTTH oggetto di migrazione	39
2.5.1. Valutazioni generali	39
2.5.2. Release 1: Portabilità del numero geografico senza sincronizzazione con la migrazione dell'accesso FTTH.....	42
2.5.3. Release 2: Portabilità del numero geografico sincronizzata con la migrazione dell'accesso FTTH.....	45
2.6. Tempistiche di implementazione	49
2.7. Generalizzazione della procedura al caso in cui la rete orizzontale è fornita da un secondo operatore <i>wholesale</i>	50

1. LE VALUTAZIONI INTRODUTTIVE DI CUI ALLA DELIBERA N. 215/18/CIR

1.1. Le procedure esistenti per il passaggio degli utenti tra operatori su rete fissa

1.1.1. *L'introduzione delle procedure di attivazione e migrazione per i servizi di accesso all'ingrosso forniti da Telecom Italia su rete in rame*

1. Con delibera n. 4/06/CONS¹ l'Autorità, nell'ambito del procedimento di analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa, ha specificato le modalità di gestione delle richieste afferenti ai servizi di accesso all'ingrosso (con esplicito riferimento ai servizi di *unbundling*) forniti da Telecom Italia (nel seguito anche TIM) al fine garantire, per quanto tecnicamente possibile, il minimo disservizio per l'utente finale prevedendo la sincronizzazione delle operazioni di cambio di fornitura.

2. Con successiva delibera n. 274/07/CONS², ritenuto "*necessario intervenire con una regolamentazione bilaterale, fonte di obblighi anche per gli operatori che non abbiano significativo potere di mercato*", l'Autorità ha integrato la delibera n. 4/06/CONS introducendo le procedure di attivazione, migrazione e cessazione ed ampliandone l'applicabilità anche agli altri servizi di accesso all'ingrosso. In particolare la delibera n. 274/07/CONS ha introdotto le seguenti definizioni:

- a) "*Servizio di accesso*": generico servizio di accesso tra i servizi di accesso alla rete disponibili, ossia accesso disaggregato, *bitstream* (anche *naked*) e WLR;
- b) "*Attivazione*": passaggio del cliente da Telecom Italia (*donating*), di seguito indicato anche come operatore notificato, ad altro operatore con l'utilizzo di qualsiasi servizio intermedio (ULL, SA, ULL dati, WLR, *bitstream*, *bitstream naked*);
- c) "*Migrazione*": passaggio del cliente da operatore OLO 1 (*donating*) a operatore OLO 2 (*recipient*) con l'utilizzo di qualsiasi servizio intermedio oppure passaggio del cliente da operatore OLO (*donating*) all'operatore notificato (*recipient*);
- d) "*Cessazione*": disattivazione del servizio di accesso da parte del cliente.

¹ "*Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/ce): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari*".

² "*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*".

3. La stessa delibera n. 274/07/CONS ha previsto la costituzione di un tavolo tecnico inter-operatore per definire le modalità implementative di quanto stabilito dall'Autorità.
4. Gli Operatori partecipanti al tavolo tecnico hanno condiviso le procedure operative in attuazione della suddetta delibera convenendo altresì sull'opportunità di stipulare un unico Accordo Quadro (sottoscritto inizialmente il 14 giugno 2008) che disciplinasse gli aspetti necessari a rendere operative le procedure tecniche concordate.
5. Le specifiche tecniche allegate all'Accordo Quadro sono state pubblicate e rese vincolanti dall'Autorità con la Circolare del 9 aprile 2008.
6. Sulla base di quanto previsto dall'Accordo Quadro, le procedure di attivazione e migrazione per consentire il passaggio degli utenti tra operatori di rete fissa che utilizzano servizi di accesso all'ingrosso forniti da Telecom Italia sono divenute operative dal 16 giugno 2008.
7. La definizione di specifiche tecniche condivise, nonché la loro implementazione, richiede un significativo *effort* da parte degli operatori. Pertanto, anche in ottica di efficienza dell'azione amministrativa, l'Autorità ha ritenuto che tali procedure dovessero essere sufficientemente stabili nel tempo per consentire agli operatori il recupero degli investimenti sostenuti per la loro realizzazione.
8. Tuttavia, nel corso degli anni è stato necessario apportare modifiche ed integrazioni alle procedure sia per recepire le esigenze manifestate dal mercato (con particolare riferimento all'efficienza delle procedure), sia per adattare le procedure ai mutamenti del contesto competitivo (ad esempio adeguando le capacità di evasione degli ordinativi), sia per rendere le procedure più robuste (ad esempio mediante l'introduzione del codice segreto).
9. A conferma della suddetta necessità di adeguamento delle procedure, nel seguito sono riportati i principali interventi dell'Autorità in materia:
 - a) delibera n. 68/08/CIR, del 17 settembre 2008, recante “*Disposizioni in merito alla capacità giornaliera di evasione delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS*”;
 - b) delibera n. 23/09/CIR, del 16 aprile 2009, recante “*Disposizioni attuative delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS in merito alla fornitura del codice di migrazione da parte degli operatori di rete fissa*”;
 - c) delibera n. 41/09/CIR, del 24 luglio 2009, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;
 - d) delibera n. 52/09/CIR, del 6 ottobre 2009, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto*”;

- e) circolare del 26 febbraio 2010, recante “*Misure attuative relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR*”;
- f) circolare del 31 marzo 2010, recante “*Estensione, per utenza business, del periodo transitorio, di cui alla Circolare del 26 febbraio 2010, nelle procedure di attivazione e migrazione di cui alla delibera n. 52/09/CIR*”;
- g) delibera n. 62/11/CIR, del 15 giugno 2011, recante “*Adeguamento della capacità giornaliera di evasione di cui alla delibera n. 68/08/CIR*”.

10. In particolare, la delibera n. 41/09/CIR, oltre a ridurre la durata della c.d. fase 2 della procedura di migrazione, all’art. 4 ha reso vincolante per gli operatori l’implementazione delle procedure di passaggio indipendentemente dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro³.

1.1.2. La procedura di portabilità pura del numero

11. Le procedure di attivazione e migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS, oltre a consentire che il passaggio ad altro operatore avvenga senza disservizi, prevedono altresì la possibilità per l’utente di trasferire contestualmente anche le numerazioni allo stesso assegnate.

12. Al fine di disciplinare la casistica in cui il trasferimento della risorsa di numerazione non sia legato al trasferimento di un servizio di accesso all’ingrosso, l’Autorità con la delibera n. 35/10/CIR ha definito la procedura di *Number Portability* pura (NP pura) sulla base delle risultanze del tavolo tecnico inter-operatore allo scopo precedentemente avviato.

13. La procedura di NP pura, pertanto, può essere usata per trasferire la numerazione in tutti i casi in cui non vi è esclusivamente l’utilizzo, tramite servizi *wholesale*, dell’esistente rete di accesso di TIM (ad esempio nei casi in cui il *donating*, il *recipient* o entrambi erogano i propri servizi all’utente utilizzando una rete di accesso diversa da quella di TIM).

14. La procedura di NP pura è operativa dal 7 febbraio 2011.

³ “*Tutti gli Operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica su rete fissa, indipendentemente dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro sulle procedure di passaggio dei clienti tra Operatori di rete fissa, sono tenuti al rispetto della normativa vigente e delle procedure tecniche di cui alla Circolare dell’Autorità del 9 Aprile 2008, tenuto conto anche dei relativi aggiornamenti resi pubblici come da accordi tra gli Operatori, relative ai passaggi degli utenti finali di rete fissa nei servizi di accesso di cui alla delibera n. 274/07/CONS e successive modificazioni ed integrazioni*”.

1.1.3. *L'estensione delle procedure di attivazione e migrazione ai servizi di accesso all'ingrosso forniti da TIM su rete NGAN*

15. Con l'introduzione dei servizi di accesso all'ingrosso forniti da TIM su rete NGAN, avvenuta con delibera n. 1/12/CONS, è sorta l'esigenza di consentire il passaggio degli utenti attivi su tali tipologie di accessi.

16. Anche per tale scenario, l'Autorità con la delibera n. 611/13/CONS ha esteso le procedure di attivazione e migrazione per includere i servizi di accesso *subloop*, VULA FTTCab condiviso e *naked*, VULA FTTH, *bitstream* FTTCab condiviso e *naked*, *bitstream* FTTH, fibra *end to end* (di TIM), segmento verticale in fibra (di TIM).

17. Le relative specifiche tecniche, condivise tra operatori nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico, estendono quelle definite per i servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame, conservandone la mimica di interazione, e consentono il contestuale trasferimento ad altro operatore delle numerazioni assegnate all'utente.

1.1.4. *Conclusioni sugli scenari regolamentati per il passaggio degli utenti tra operatori di rete fissa*

18. Alla luce di quanto richiamato, è possibile riassumere gli scenari di passaggio tra servizi *wholesale* con la seguente matrice:

A Da	FTTE su rete TIM (accesso R)	FTTC su rete TIM (accesso misto FR)	FTTH su rete TIM (accesso F)	FTTH su rete OAO X (accesso F)	FTTH su rete OAO Y (accesso F)
FTTE su rete TIM (accesso R)	Delibera n. 274/07/CONS	Delibera n. 611/13/CONS	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)
FTTC su rete TIM (accesso misto FR)	Delibera n. 611/13/CONS	Delibera n. 611/13/CONS	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)
FTTH su rete TIM (accesso F)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	Delibera n. 611/13/CONS	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)
FTTH su rete OAO X (accesso F)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)
FWA (accesso radio)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)	LNA + NP pura (delibera n. 35/10/CIR)

19. L'effettiva fattibilità di passaggio tra servizi *wholesale* è comunque subordinata alla compatibilità tra servizi *wholesale* specificata nella c.d. "tabella di sovrascrittura" allegata alle specifiche tecniche e pubblicata in allegato B alla delibera n. 611/13/CONS. La tabella di sovrascrittura riporta, in funzione dei servizi *wholesale* attivi sulla linea di accesso, quali servizi *wholesale* può attivare il nuovo operatore per poter riutilizzare la linea di accesso.

20. La tabella evidenzia come, per alcuni scenari di passaggio su rete TIM, ad esempio il passaggio da un accesso in rame (R) o misto fibra-rame (FR) a fibra (F) o viceversa (celle con sfondo rosa), non potendoci essere riuso della risorsa esistente, bensì il servizio di approdo debba essere realizzato *ex-novo*, il passaggio richiede l'attivazione di una nuova linea (linea non attiva – LNA) ed il successivo trasferimento della numerazione tramite la procedura di NP pura. In tal caso, anche se non vi è sincronizzazione tra le attività di rete, il passaggio avviene senza disservizi in quanto il servizio attivo sulla precedente risorsa di accesso può continuare a funzionare fino all'avvenuto trasferimento della numerazione. Analogo discorso si ha nel caso in cui il passaggio avvenga da/verso rete TIM a/da rete di altro operatore.

21. Inoltre alcuni scenari di passaggio, sebbene riportati nella matrice e tecnicamente fattibili (tramite l'attivazione di una LNA), appaiono di interesse residuale per il mercato,

come nel caso di *downgrade* di un accesso in fibra (F) ad un accesso misto fibra-rame (FR) o ad un accesso completamente in rame (R).

22. Appare altresì opportuno richiamare che la tipologia delle richieste di passaggio non è uniformemente distribuita tra le celle della matrice. In particolare, prendendo in considerazione una generica richiesta di passaggio ad altro operatore di rete fissa, dei 20,6 milioni di linee attive al 1° trimestre 2018:

- a) 14,15 milioni (68,7%) è costituito da servizi *narrowband* e *broadband* attivi su rete di accesso in rame di TIM (prima riga della matrice);
- b) 4,72 milioni (22,9%) è costituito da servizi *ultra-broadband* attivi su rete di accesso FTTCab di TIM (seconda riga della matrice);
- c) 0,03 milioni (0,1%) è costituito da servizi *ultra-broadband* attivi su reti di accesso FTTH di TIM (terza riga della matrice);
- d) 0,62 milioni (3,0%) è costituito da servizi *ultra-broadband* attivi su reti di accesso FTTH di operatori diversi da TIM (quarta riga della matrice);
- e) 1,10 milioni (5,3%) è costituito da servizi attivi su reti di accesso FWA (quinta riga della matrice).

23. Tenuto conto che le celle con sfondo rosa non consentono tecnicamente il riuso della risorsa di accesso (intesa come servizio attivo dalla borchia d'utente sino al punto di consegna all'OAO che, ai fini del passaggio, deve essere solo "commutato" e consegnato a un diverso operatore), si rileva che le attuali procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS (prime tre righe della matrice) coprono la maggior parte delle possibili richieste di passaggio ad altro operatore (circa il 91,7% al lordo dei casi di cambio di architettura di accesso tra FTTE/FTTC e FTTH). La restante quota di richieste di passaggio può essere comunque gestita, senza riuso della risorsa di accesso, tramite l'attivazione di una nuova linea e la successiva portabilità del numero.

1.2. Modalità di estensione delle procedure ai passaggi degli utenti attivi sulle reti FTTH alternative

1.2.1. *Il tavolo tecnico per disciplinare i casi di passaggio degli utenti tra reti in fibra di diversi operatori*

24. Sebbene le procedure esistenti consentano il passaggio degli utenti attivi su accessi in fibra ottica anche in presenza di reti diverse da quelle di TIM (realizzando una nuova linea FTTH con successiva NP pura), l'Autorità ha ritenuto che la gestione di tale scenario (celle con sfondo azzurro nella matrice) potesse essere resa efficiente alla luce del possibile riutilizzo dei segmenti di accesso in fibra ottica già esistenti, in modo del tutto analogo a quanto avviene con la rete di accesso di TIM e le procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS.

25. In particolare, il passaggio dell'utente sarebbe potuto avvenire riutilizzando la tratta terminale in fibra ottica (c.d. segmento di terminazione) con interconnessione tra le reti degli operatori in un punto di mutualizzazione alla base dell'edificio (PTE), conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 538/13/CONS⁴:

“Le imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica titolari dei diritti di cui al comma 1 dell'articolo 89 del Codice sono soggetti all'obbligo di fornire accesso al proprio segmento di terminazione in fibra ottica. Tali soggetti sono pertanto tenuti a fornire agli operatori richiedenti una tratta in fibra ottica continua e dedicata per ciascuna unità immobiliare che origina dal punto di terminazione di edificio (PTE) e termina nella borchia ottica di utente.

Nella fornitura del servizio di accesso al segmento di terminazione, i soggetti di cui al comma 1 installano, contestualmente alla realizzazione del cablaggio – e comunque non oltre un mese dalla pubblicazione dell'autocertificazione recante la data di inizio dei lavori di cablaggio di cui all'Art. 3 comma 3 – un idoneo ripartitore nel PTE. Nel caso di cablaggi preesistenti alla presente delibera, i predetti soggetti installano il ripartitore ottico nel PTE entro quindici giorni da un'esplicita richiesta dell'operatore richiedente l'accesso, salvo ritardi imputabili alla proprietà o al condominio.”

26. A tale riguardo, nel mese di giugno 2017 l'Autorità ha convocato un tavolo tecnico inter-operatore finalizzato all'adeguamento e all'integrazione delle attuali procedure di passaggio al fine di garantire, in maniera efficiente, il passaggio degli utenti anche tra reti in fibra di diversi operatori. Il tavolo tecnico si è riunito l'8 giugno 2017, in cui è stata presentata da TIM una prima proposta di soluzione tecnica, ed il 10 novembre 2017, in cui gli operatori erano stati invitati a riportare le proprie valutazioni sulla suddetta proposta. Nel corso della stessa riunione, un OAO ha presentato al tavolo una propria proposta di soluzione tecnica alternativa a quella TIM.

27. Tuttavia nel corso delle riunioni del tavolo tecnico sono emerse alcune criticità, non completamente risolte dalle due proposte, che non hanno consentito il raggiungimento di una soluzione condivisa. In primo luogo, la gestione del più generale scenario di passaggio degli utenti tra reti in fibra ottica prevede il coinvolgimento di 5 operatori in luogo dei 3 previsti per le procedure di attivazione e migrazione:

- a) operatore *recipient*: operatore che acquisisce il cliente *retail*;
- b) operatore *donating*: operatore che cede il cliente *retail*;
- c) operatore *wholesale* di rete *donating*: operatore che fornisce l'infrastruttura di rete in fibra all'operatore *donating*;
- d) operatore *wholesale* di rete *recipient*: operatore che fornisce l'infrastruttura di rete in fibra all'operatore *recipient*;

⁴ “Regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete”.

- e) operatore fornitore del segmento di terminazione (SdT): operatore che fornisce il segmento di rete che collega la borchia in sede utente con il PTE (verticale, sbraccio e borchia ottica d'utente).

28. A tali operatori, nel caso sia richiesta la portabilità del numero, deve aggiungersi l'operatore *donor* che, in virtù dell'attuale modello di instradamento *onward routing* per le chiamate su rete fissa dirette a numeri portati, deve essere informato di tutti i passaggi afferenti alle numerazioni allo stesso assegnate.

29. La presenza di un maggior numero di operatori coinvolti nel passaggio non ha reso possibile la diretta applicazione delle procedure di attivazione e migrazione come invece avvenuto con la delibera n. 611/13/CONS in cui gli operatori *ex* lettere *sub* c), d), e) coincidono con TIM.

30. Sono inoltre emerse delle difficoltà tecniche che, in assenza di *standard* o di una specifica normativa di settore, non è stato possibile risolvere in maniera condivisa (ad esempio l'installazione di ROE⁵ multi-operatore o di ROE mono-operatore con scatola di transizione, le modalità di realizzazione dei *database* degli operatori di palazzo contenenti le coordinate GPS del ROE dell'operatore *wholesale* di rete *donating* con la posizione della terminazione della fibra sul suddetto ROE).

31. Non da ultimo, occorre considerare che lo scenario ipotizzato nel tavolo tecnico costituiva il caso più generale di passaggio degli utenti tra reti FTTH. Ciò, in virtù dello stato iniziale di sviluppo delle reti alternative FTTH e di cablaggio dei singoli edifici, poteva far ritenere agli operatori che gli investimenti richiesti per implementare le nuove procedure risultavano sproporzionati rispetto alle effettive esigenze di migrazione degli utenti FTTH, ferma restando la possibilità di procedere all'attivazione di una nuova linea con successiva NP pura.

1.2.2. Le tendenze rilevabili nello sviluppo delle reti in fibra ottica con architettura FTTH

32. Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo sviluppo delle reti FTTH, le quali hanno raggiunto il volume di circa 850.000 unità attivate alla fine di dicembre 2018⁶, rispetto ad una copertura del 22% delle UI a fine 2017⁷, con un incremento annuo tra 2017 e 2018 pari a +53,5%, come evidenziato nella figura seguente.

⁵ Ripartitore Ottico di Edificio.

⁶ Fonte: Osservatorio sulle Comunicazioni n. 3/2018.

⁷ Fonte: DESI report 2018 (Country profile - Italy), http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/it-desi_2018-country-profile-lang_4AA6AC9F-0F0F-0F48-8D21A979E9D5A1B7_52348.pdf




Figura 1 - Andamento delle consistenze FTTH (fonte: Osservatorio Trimestrale Agcom).

33. Delle suddette linee FTTH, una quota minoritaria è relativa agli utenti attivi su rete TIM (ossia clienti TIM e clienti di OAO che hanno acquistato un servizio *wholesale* FTTH da TIM). Come detto nei paragrafi precedenti, il maggior numero delle consistenze afferisce ad utenti attivi su reti FTTH alternative a quella di TIM.

34. Alcune reti FTTH sono sviluppate da operatori che hanno scelto un modello di integrazione verticale e, pertanto, oltre a realizzare la rete forniscono direttamente i servizi ai propri clienti finali. Tale modello non esclude che, sulla base di accordi bilaterali, possa essere concesso ad un altro operatore l'accesso e l'uso della suddetta rete FTTH.

35. Altre reti FTTH sono realizzate da operatori "*wholesale only*"; il modello di *business* di tali operatori consiste nel concedere ad operatori terzi l'accesso e l'uso della rete FTTH (o di porzioni di essa) al fine di consentire a quest'ultimi di fornire servizi ai rispettivi clienti finali.

36. L'analisi degli scenari competitivi e dei *trend* di mercato ha evidenziato, al momento dell'avvio della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 215/18/CIR, una generale tendenza degli operatori che non dispongono di una propria rete in fibra ottica ad utilizzare prodotti *wholesale* FTTH con accesso presso la centrale (o un punto di presenza – PoP – fisso) o presso un nodo IP, in luogo dell'accesso al PTE per il rilegamento del segmento di terminazione in fibra ottica.

37. La tendenza degli operatori che acquistano prodotti *wholesale* FTTH ad interfacciarsi presso nodi più remoti rispetto al PTE ha portato a semplificare, di fatto, lo scenario di riferimento per il passaggio degli utenti; in tal caso, infatti, risultano coincidenti l'operatore *wholesale* di rete *donating*, l'operatore *wholesale* di rete *recipient* e l'operatore fornitore del segmento di terminazione.

38. In altri termini, alla luce delle tendenze manifestate dal mercato, è apparso opportuno considerare, quanto meno nel breve-medio termine fatti salvi futuri adeguamenti delle specifiche tecniche, come scenario di riferimento quello in cui la rete in fibra ottica fino alla sede d'utente è interamente fornita da un solo operatore di rete e gli operatori *donating* e *recipient* erogano i servizi agli utenti finali utilizzando servizi *wholesale* attivi o passivi forniti dall'operatore di rete.

39. Tale scenario, riconducibile alla cella di intersezione tra la riga e la colonna "FTTH su rete OAO X" nella matrice sopra riportata, in cui l'OAO X è l'operatore di rete che fornisce l'accesso FTTH sia al *donating* sia al *recipient*, è del tutto speculare a quello, disciplinato dalle delibere n. 274/07/CONS e n. 611/13/CONS, in cui TIM fornisce la rete FTTE/FTTC/FTTH ed i corrispondenti prodotti *wholesale* agli OAO.

1.2.3. Conclusioni e ambito oggettivo di intervento del presente provvedimento

40. Alla luce di quanto rappresentato, l'Autorità ha ritenuto che:

- a) nel caso più generale, agli operatori dovrebbe essere consentito l'accesso ai diversi punti di flessibilità della rete FTTH al fine di consentire il riuso delle sole porzioni di rete effettivamente necessarie per completare l'infrastruttura FTTH dell'operatore *recipient*. Tale scenario, ad oggi analizzato nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico, presenta tuttavia delle criticità per le quali è richiesta l'individuazione di soluzioni condivise da parte degli operatori; trattasi, comunque, ad oggi, di una casistica con volumi non apprezzabili e, pertanto, la **relativa analisi può essere ulteriormente sviluppata nell'ambito del tavolo tecnico Agcom sulle migrazioni.**
- b) lo scenario in cui l'operatore *wholesale* di rete *donating*, l'operatore *wholesale* di rete *recipient* e l'operatore fornitore del segmento di terminazione coincidono, che allo stato appare idoneo a gestire la maggior parte delle esigenze del mercato alla luce delle scelte infrastrutturali degli operatori ad oggi rilevabili, consente di mutuare le procedure di passaggio previste dalle delibere n. 274/07/CONS e n. 611/13/CONS.

41. Ciò premesso, con il presente provvedimento l'Autorità ha inteso disciplinare lo scenario b) e, cioè, il caso particolare di passaggio del cliente tra operatori *donating* e *recipient* che condividono il medesimo fornitore di rete FTTH. Ciò consente di mettere a disposizione del mercato, già oggi, delle procedure efficienti in grado di soddisfare le principali esigenze dell'utenza.

2. REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI PASSAGGIO DEI CLIENTI DI OPERATORI DI RETE FISSA CHE UTILIZZANO RETI FTTH DI OPERATORI WHOLESAL E DIVERSI DA TIM

2.1. Ambito di applicazione

Le considerazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 215/18/CIR

42. Come rappresentato in premessa, ad oggi non risultano definite delle procedure condivise che permettano ai clienti attestati su accessi FTTH di operatori di rete *wholesale* differenti da TIM *wholesale* di migrare tra due operatori *retail* (che utilizzano la suddetta rete FTTH per fornire servizi ai propri clienti), riutilizzando la stessa risorsa, in tempi certi e senza disservizi.

43. A tal riguardo l’Autorità ha ritenuto che il passaggio di un cliente tra operatori *retail*, nel caso in cui viene riutilizzata la linea di accesso FTTH interamente fornita da un operatore *wholesale*, possa essere implementato con un processo speculare a quello attualmente vigente per le procedure di migrazione su rete TIM.

44. La soluzione proposta nello schema di provvedimento prevedeva, pertanto, che ogni operatore che fornisce servizi *wholesale* su reti FTTH implementasse la procedura tecnica di seguito descritta, del tutto analoga alle procedure di migrazione previste dalle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS.

45. Tale approccio, basato sull’adattamento di processi esistenti, risultava preferibile in quanto consente di minimizzare gli impatti sui sistemi degli operatori “*retail*”.

46. Nei paragrafi seguenti viene richiamata la proposta di estensione della procedura di migrazione di clienti tra operatori che utilizzano, sia all’inizio del passaggio che alla fine, una rete FTTH di un operatore *wholesale* diverso da TIM.

Le osservazioni degli operatori

O1. Sei rispondenti hanno accolto favorevolmente la proposta dell’Autorità di regolamentare le procedure di passaggio dei clienti di operatori che utilizzano reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM. Altri tre operatori si sono limitati ad esprimere commenti sulle modalità tecniche di implementazione della procedura, mentre ulteriori quattro rispondenti non condividono pienamente quanto proposto con la delibera n. 215/18/CIR, con particolare riferimento all’ambito di applicazione del provvedimento che sarebbe limitato al caso di utilizzo di una rete FTTH interamente fornita (dalla CPE/ONT al punto di consegna) da un operatore di rete *wholesale*. Alcuni operatori hanno sottoposto all’Autorità una proposta tecnica di processo atto a gestire il caso generale.

O2. Tra i rispondenti favorevoli alla proposta dell’Autorità, in particolare, due operatori ritengono che la sempre crescente diffusione delle linee che utilizzano reti o infrastruttura in fibra renda non più procrastinabile la definizione di processi efficienti per gestire i casi non disciplinati dalle delibera n. 274/07/CONS e 611/13/CONS.

O3. Altri tre operatori hanno evidenziato come l'impostazione dell'Autorità di individuare procedure di passaggio tali da minimizzare gli impatti sui sistemi degli operatori *retail* risulti coerente con gli obiettivi di garantire il mantenimento di un efficace quadro concorrenziale, il rafforzamento degli incentivi per gli operatori a risalire la scala degli investimenti e rendere meno onerosa l'implementazione dei processi da parte dell'intero mercato. Tuttavia uno di questi operatori ha rappresentato che, sebbene l'approccio proposto basato sull'adattamento di processi esistenti risponda a criteri di efficienza, gli operatori *retail* dovranno comunque affrontare nei propri sistemi e nei propri processi adeguamenti di entità non trascurabile.

O4. Un altro degli operatori favorevoli ha comunque evidenziato che rimarrebbero da trattare, in un secondo momento, i casi di passaggio dei clienti tra operatori *retail* che utilizzano diversi operatori *wholesale* di rete *orizzontale* in fibra ottica che, a loro volta, riutilizzano la tratta terminale in fibra (c.d. *verticale*) per la realizzazione della linea di accesso FTTH. Inoltre il rispondente ritiene assolutamente necessario un tavolo tecnico di confronto tra operatori e l'Autorità prima della definizione delle procedure di passaggio. A tal riguardo, l'operatore ritiene che il tavolo tecnico potrebbe essere avviato con un primo orientamento dell'Autorità fornito in esito alle risposte degli operatori alla presente consultazione pubblica.

O5. Tra i rispondenti che non condividono quanto contenuto nella delibera n. 215/18/CIR uno, in particolare, sebbene ritenga che l'orientamento di voler mutuare le procedure di passaggio previste dalle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS consentirebbe agli operatori di continuare ad utilizzare procedure e processi operativi già implementati e consolidati nel mercato, ha rappresentato che le proposte dell'Autorità si porrebbero in contraddizione con il suddetto principio richiedendo modifiche molto rilevanti rispetto ai processi attualmente utilizzati.

Con riferimento poi alle modifiche proposte ai processi di NP pura, tali sviluppi dovrebbero essere sostenuti anche dagli operatori che attualmente non utilizzano servizi intermedi di accesso offerti da fornitori di rete diversi da TIM e che, pertanto, non dovrebbero essere oggetto di disposizioni alla luce dell'ambito di applicazione del presente provvedimento. Infine, l'operatore ritiene che qualsiasi modifica o integrazione delle attuali procedure di migrazione/NP pura debba necessariamente essere discussa, analizzata e condivisa nell'ambito di uno specifico Tavolo Tecnico.

O6. Un altro degli operatori contrari ritiene che la definizione delle procedure di migrazione per clienti attestati su architettura FTTH debba necessariamente prevedere una soluzione unitaria, non limitata alla casistica di *donating* e *recipient* che riutilizzano la linea di accesso FTTH (orizzontale e verticale) interamente fornita dal medesimo operatore di rete *wholesale*. Il rispondente ritiene che restringere l'ambito di applicazione al caso particolare di riutilizzo di entrambe le tratte orizzontale e verticale fornite dal medesimo operatore *wholesale* presenti significative criticità dal punto di vista concorrenziale e che, al contrario, sarebbe più corretto definire dapprima le procedure per lo scenario generale (riutilizzo del solo verticale in fibra con possibilità che l'operatore di rete *wholesale* orizzontale sia diverso per *recipient* e *donating*) e poi, eventualmente,

disciplinare i casi particolari (invarianza dell'operatore di rete *wholesale* orizzontale tra *recipient* e *donating*). L'operatore ritiene infatti possibile procedere ad una implementazione a fasi della soluzione (prima il caso particolare e poi quello generale) nel solo caso in cui le fasi preliminari non richiedano *effort* e costi non proporzionati, che non abbiano impatti rilevanti su altre procedure e che non richiedano la realizzazione di *release* intermedie le cui funzionalità non siano incluse anche nella soluzione finale.

O7. Anche gli altri due operatori contrari alla proposta di cui alla delibera n. 215/18/CIR ritengono che dovrebbero essere definite delle procedure di validità generale in grado di consentire la migrazione di clienti indipendentemente dalla porzione di rete di accesso FTTH da riutilizzare. I due operatori ritengono che quanto proposto con la delibera n. 215/18/CIR determini un modello competitivo delle reti FTTH "ad isole", in cui ogni rete FTTH di fatto è un mercato a sé: i clienti possono migrare solo tra gli operatori che hanno comprato servizi *wholesale* dallo stesso specifico fornitore di rete FTTH. In caso contrario, infatti, anche laddove sarebbe possibile riutilizzare porzioni della rete di accesso FTTH (ad esempio la sola tratta terminale), il passaggio dovrebbe avvenire tramite la prassi che prevede che il nuovo operatore realizzi prima una nuova rete FTTH fino a casa del cliente, parallela alla prima, e poi effettui la NP per consentire al cliente di mantenere l'uso della propria numerazione. Ad avviso dei rispondenti tale asimmetria determinerebbe una penalizzazione per alcune categorie di utenti (quelli che decidono di passare ad un operatore che utilizza un diverso fornitore di rete *wholesale*) rispetto ad altre (nel caso in cui l'operatore resti il medesimo) configurando una restrizione della concorrenza e della libertà del cliente di scegliere l'operatore.

I suddetti rispondenti ritengono inoltre che la proposta di cui alla delibera n. 215/18/CIR sia da rigettare anche da un punto di vista tecnico in quanto inefficiente. Ad avviso degli stessi, infatti, qualora si definisse una procedura solo per gestire la migrazione tra operatori che condividono lo stesso operatore *wholesale* di rete FTTH, gli operatori si ritroverebbero a dover implementare e mantenere tre procedure distinte per gestire il medesimo scenario di cambio operatore *retail* FTTH:

- una per la gestione delle migrazioni tra operatori che condividono lo stesso operatore *wholesale* di rete FTTH, che è l'oggetto della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 215/18/CIR;
- la seconda per la gestione delle migrazioni tra operatori che utilizzano la rete FTTH di TIM, prevista dalla delibera 611/13/CONS;
- la terza, da definire nel tavolo tecnico, a completamento delle due precedenti, per la gestione delle migrazioni tra operatori che non condividono lo stesso operatore *wholesale* di rete FTTH nella tratta orizzontale.

Alla luce di quanto rappresentato, i due rispondenti hanno presentato una proposta di soluzione tecnica applicabile nei casi di passaggio di un cliente da un operatore *donating* ad un operatore *recipient* attraverso il riutilizzo di servizi attivi o passivi di accesso forniti su una rete in fibra già posata (c.d. linee attive). Utilizzando tale procedura, lo scenario di

cui al presente provvedimento costituirebbe un caso particolare in cui l'operatore di rete *wholesale donating*, l'operatore di rete *wholesale recipient* e l'operatore fornitore del segmento di terminazione coincidono.

Gli stessi operatori hanno rappresentato, infine, che tutte le procedure necessitano comunque di una condivisione di dettaglio su tutti quegli aspetti tecnici tipici delle procedure di migrazione (ad esempio causali di scarto, logiche di sospensione, ecc.), aspetti che non possono essere risolti nell'ambito di una consultazione pubblica perché necessitano di una discussione e condivisione alla presenza degli operatori coinvolti.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V1. Con riferimento all'osservazione O3 inerente al fatto che gli operatori dovranno affrontare adeguamenti dei sistemi di entità non trascurabile, si richiama che, come riportato in premessa, tale aspetto ha costituito uno dei *driver* per la definizione della procedura e, a tal riguardo, l'Autorità ritiene di aver adottato la soluzione che comporti il minimo impatto per il mercato. Infatti, gli operatori continueranno ad utilizzare le mimiche di fase 2 ad oggi esistenti – senza alcuna modifica – e, per quanto attiene la fase 3, la procedura proposta ricalca gli stati (validazione, accettazione, ecc.) esistenti per la fase 3 delle procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS. Ciò consente di sfruttare parte della logica applicativa esistente (ad esempio per la transizione agli stati successivi del processo alla ricezione delle notifiche) limitando le eventuali modifiche al formato in cui le informazioni devono essere strutturate ed al protocollo di trasmissione delle notifiche. A tale riguardo l'Autorità intende consentire al mercato di condividere i dettagli tecnici di implementazione nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico. Ciò consentirà di ottenere ulteriori ottimizzazioni sui costi.

V2. In merito alle osservazioni di cui ai punti O4, O6 e O7 sulla necessità di definire anche le procedure più generali in cui la tratta riutilizzata è solo quella verticale e l'operatore *retail donating e/o recipient* utilizzano uno o due diversi operatori di rete *wholesale* FTTH per il segmento orizzontale fino al PTE, l'Autorità, come riportato in premessa, prende atto del fatto che occorrerà realizzare le procedure di passaggio per lo scenario più generale.

Come premesso tale era l'obiettivo del tavolo tecnico inter-operatore nel quale, tuttavia, sono emerse difficoltà di carattere tecnico che richiedono la condivisione tra gli operatori. In tal senso, la proposta di soluzione tecnica di cui al punto O7 sottoposta da due operatori presenta le medesime problematiche su ruoli, responsabilità e soggetti incaricati delle attività che non hanno consentito il raggiungimento di una soluzione condivisa nel tavolo tecnico già avviato dall'Autorità.

Per tale ragione l'Autorità ritiene necessario procedere in modo graduale, definendo dapprima le procedure che consentano, agevolmente, di gestire i casi di migrazione oggi più probabili con il minimo impatto sui sistemi e, allo stesso tempo, adottando dei processi che siano, in seguito, adatti a gestire, con minime integrazioni, anche il caso più generale. In altre parole l'Autorità intende definire una procedura che costituisca un caso

particolare del caso più generale. Si rinvia, a tale riguardo, alle sezioni successive e, in particolare, all'ultima sezione in cui si fa osservare che la stessa procedura generale proposta dai due suddetti operatori altro non è che la generalizzazione del modello di interazione sottoposto a consultazione pubblica con la delibera n. 215/18/CIR. A titolo di esempio, nel caso generale, resteranno invariate, oltre che la fase 2 del processo che non viene modificata in questo procedimento, la struttura del codice di migrazione e le interazioni tra operatori *retail* (*recipient* e *donating*) ed i rispettivi operatori di rete *wholesale* orizzontale. Parimenti, le modifiche alle procedure di NP saranno comunque necessarie per consentire una adeguata sincronizzazione con la migrazione della risorsa fisica.

V3. L'Autorità ritiene, pertanto, proporzionato fornire al mercato, nelle more della condivisione di procedure tecniche che consentano di gestire anche i casi in cui, ad esempio, la risorsa riutilizzata sia solo il verticale di palazzo, o altre fattispecie intermedie, sin da subito una soluzione che consenta, con sforzo contenuto, a decine di migliaia di clienti che hanno già aderito ad offerte al dettaglio su reti FTTH GPON o VULA di altri operatori, di poter cambiare operatore.

V4. Relativamente alle modifiche ai processi di NP pura che dovrebbero essere oggetto di uno specifico tavolo tecnico (punto O5), l'Autorità fa rilevare che tali modifiche sono già state sottoposte al mercato in precedenti delibere, salvo poi rinviare la loro adozione in altro procedimento (delibera n. 40/16/CIR). È, d'altra parte, palese che le modifiche che saranno adottate in questo procedimento, che comunque vanno a beneficio della concorrenza e dei clienti finali, consistendo in un non più procrastinabile adeguamento della durata della portabilità del numero alle indicazioni comunitarie, dovranno essere adottate da tutti gli operatori autorizzati a fornire servizi di comunicazione elettronica. Diversamente si genererebbe una evidente e inaccettabile discriminazione tra operatori e tra consumatori.

V5. In merito all'osservazione di cui al punto O7 sulla asserita regolamentazione "ad isole" in cui si configurerebbe una restrizione della concorrenza e della libertà del cliente di scegliere l'operatore, l'Autorità rinvia a quanto indicato al paragrafo V2 limitandosi qui a ribadire che i casi di passaggio di clienti corrispondenti alla configurazione di rete e di operatori *wholesale* più generale sono di entità ancora non apprezzabile e, comunque saranno, non appena consolidata una procedura condivisa, oggetto di regolamentazione. Si rinvia, a tale proposito, alla sezione 2.7.

V6. L'Autorità, alla luce di quanto sopra, in conclusione ritiene di confermare l'ambito di applicazione del provvedimento chiarendo che:

- a) le procedure di passaggio di cui alla presente delibera sono volte a rendere maggiormente efficiente il passaggio dei clienti attivi su rete FTTH, laddove si riusi la stessa linea di accesso fornita da un operatore *wholesale* (dalla CPE/ONT al punto di consegna) col vincolo di impatto minimo sui sistemi degli operatori. Resta ferma la possibilità, per gli scenari non inclusi nelle suddette procedure, di realizzare il passaggio secondo la modalità che prevede l'attivazione di una linea

- non attiva e la successiva portabilità del numero pura, modalità ad oggi ampiamente utilizzata dal mercato;
- b) le procedure di passaggio di cui alla presente delibera non possono ritenersi esaustive o sostitutive di quelle afferenti al caso generale. Per tale ragione, l’Autorità ritiene necessario, prima dell’adozione di qualunque provvedimento che le generalizzi, che il tavolo tecnico inter-operatore fornisca contributi su una proposta di procedure che rendano efficiente il passaggio dei clienti tra reti FTTH attraverso il riuso di porzioni della rete di accesso quale il solo segmento di terminazione in fibra ottica.
- c) la procedura di interazione più generale, che vede la presenza di due o tre operatori *wholesale*, è oggetto di preliminare analisi nell’ultimo capitolo di questo provvedimento e sarà discussa, per acquisire elementi utili alla decisione finale, nell’ambito di un tavolo tecnico appositamente avviato prima della sua approvazione in modo vincolante per il mercato.

2.2. Codice di trasferimento dell’utenza

Le considerazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 215/18/CIR

47. La normativa vigente prevede, nel caso di migrazioni che coinvolgono la rete *wholesale* di TIM, che l’operatore *donating* renda disponibile ai propri clienti il *codice di trasferimento* dell’utenza (contenente i campi COW, COR, COS ed il carattere di controllo) unitamente all’elenco di tutte le numerazioni associate all’accesso.

48. Il codice di trasferimento dell’utenza prevede la seguente struttura di base:

C	O	W					C	O	R							C	O	S	CC
---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	----

COW (Codice Operatore): 3 cifre alfanumeriche

COR (Codice Risorsa): 12 cifre alfanumeriche

COS (Codice Servizio): 3 cifre numeriche

CC (Carattere di controllo): 1 cifra alfanumerica

49. Il campo COW non necessita di alcuna variazione rispetto alle attuali procedure essendo un codice che identifica l’operatore *donating* a cui il *recipient* deve indirizzare la comunicazione preliminare (c.d. Fase 2).

50. Il campo COR individua univocamente la risorsa tecnica da migrare. Il valore del campo COR è generato dall’operatore di rete in fase di attivazione del servizio intermedio e comunicato al *donating* al momento della realizzazione del servizio FTTH. Trattandosi di una informazione scambiata tra l’operatore di rete ed il *donating*, non risulta necessario

apportare modifiche alla struttura del campo, fermo restando che le modalità di valorizzazione possono essere liberamente scelte dall'operatore di rete al fine di poter identificare univocamente le proprie risorse.

51. Il campo COS individua il servizio e l'infrastruttura di rete utilizzata dal *donating*. Tale campo conserva la sintassi originale ma necessita di essere aggiornato rispetto all'elenco di valori ritenuti ammissibili. Tale elenco dovrà infatti contenere i codici servizio offerti da operatori di rete diversi da TIM; la modalità di valorizzazione deve consentire altresì il riconoscimento dell'operatore di rete su cui è attestato il cliente finale.

52. Attualmente il campo COS del codice di trasferimento dell'utenza può essere compilato con i valori da 001 a 017 per identificare i prodotti *wholesale* offerti da TIM e con il valore 222 per i restanti casi in cui la rete di accesso è fornita da un OAO su portante fisico o FWA.

53. Nello schema di provvedimento è stato proposto, pertanto, di valorizzare il campo COS in modo da consentire la duplice individuazione sia dell'operatore di rete sia del prodotto *wholesale* attivo sulla linea.

54. Atteso che i valori da 001 a 017 individuano i servizi su rete TIM (in linea con le delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS), si è ritenuto possibile aggiornare la modalità di valorizzazione del COS secondo la sintassi seguente.

55. Le 3 cifre del campo COS sono suddivise in 2 sottocampi (di lunghezza 1 e 2 cifre) in cui il primo sottocampo identifica l'operatore di rete e l'altro identifica il prodotto *wholesale*:

001: servizio ULL offerto da TIM;

....

017: servizio di fornitura del segmento verticale in fibra ottica offerto da TIM

0XY: per utilizzo futuro su rete TIM;

1XX: servizio XX offerto dall'operatore di rete 1

1YY: servizio YY offerto dall'operatore di rete 1

2ZZ: servizio ZZ offerto dall'operatore di rete 2

3KK: servizio KK offerto dall'operatore di rete 3

4WW: servizio WW offerto dall'operatore di rete 4

.....

56. Si chiede agli operatori di fornire le proprie osservazioni, anche rispetto agli impatti sui sistemi e sulle attuali implementazioni, sui seguenti aspetti affrontati al paragrafo 55:

- a) *se assegnare 1 carattere per l'identificazione dell'operatore di rete e 2 caratteri per l'identificazione del prodotto wholesale o viceversa;*
- b) *se mantenere l'attuale tipologia "numerica" del primo campo e/o del secondo campo, quello che identifica l'operatore e il servizio, o trasformarla in "alfanumerica" per disporre di un maggior numero di valori possibili per i due sottocampi.*

57. Il carattere di controllo non necessita di alcuna modifica conservando sia la sintassi sia la modalità di generazione.

Le osservazioni degli operatori

O8. Con riferimento alla domanda sub a) di cui al punto 56, sei operatori ritengono che la soluzione preferibile per adeguare il codice di trasferimento dell'utenza sia quella utilizzare la prima cifra per identificare l'operatore di rete su cui è attestato il cliente.

O9. Con riferimento alla domanda *sub b)* di cui al punto 56, sei operatori ritengono che il codice COS dovrebbe continuare ad essere totalmente numerico mentre due rispondenti ritengono che la trasformazione in alfanumerico, a fronte di un impatto modesto per l'adeguamento dei sistemi, consenta di incrementare notevolmente il numero delle combinazioni disponibili.

O10. Altri operatori non hanno espresso commenti sulla proposta di adeguamento del codice di migrazione, anche in virtù del fatto che, non avendo ad oggi commercializzato offerte *retail* su accessi di rete fissa e dovendo comunque implementare le procedure *ex-novo*, non ravvisano differenze significative tra le diverse opzioni proposte.

O11. Un rispondente ha proposto, come ulteriore soluzione, di adottare una regola più flessibile rispetto a quanto riportato nello schema di provvedimento ritenendo che un utilizzo rigido del primo *digit* per identificare l'operatore di rete possa essere limitante. L'operatore ha proposto a tal riguardo di definire dei nuovi codici COS in sequenza (quindi senza una suddivisione in sottocampi) via via che nuovi operatori di rete ne facciamo richiesta.

O12. Anche altri rispondenti hanno proposto soluzioni alternative che, tuttavia, coinvolgono la modifica di altri campi del codice di trasferimento dell'utenza. In particolare, due operatori hanno proposto di modificare il codice in modo da renderlo già adatto a gestire lo scenario più generale di migrazione attraverso il riutilizzo del solo segmento verticale di terminazione in fibra ottica (SdT). Ad avviso di tali rispondenti, il codice dovrebbe essere adeguato come segue:

- a) COW: nessuna modifica, continua ad individuare il *donating* a cui il *recipient* deve indirizzare la comunicazione di Fase 2;
- b) COR: mantiene la sintassi attuale ma, in caso di accessi FTTH, è generato dall'operatore SdT ed individua univocamente la risorsa tecnica (SdT) da migrare;

- c) COS: una prima cifra (ad esempio il numero '9') è utilizzata per indicare che si tratta di migrazioni tra reti FTTH mentre le successive 2 cifre codificano l'operatore fornitore del SdT (tale informazione è necessaria all'operatore di rete *wholesale* del *recipient* per la permuta del SdT). Il codice COS, a differenza di quanto proposto nello schema di provvedimento, non contiene il servizio FTTH attivo sulla linea in quanto, ad avviso dei rispondenti, l'informazione non è necessaria ai fini della migrazione FTTH.

O13. Un altro rispondente, pur concordando sull'esigenza di dover garantire l'identificazione univoca della risorsa tramite il campo COR del codice, non ritiene corretta la proposta dell'Autorità in quanto tale univocità sarebbe assicurata solo considerando la coppia COR-COS (diversi operatori di rete *wholesale* potrebbero assegnare alle rispettive risorse il medesimo codice COR). Il rispondente, pertanto, ha proposto di introdurre all'interno del codice COR (attualmente composto da un massimo di 12 caratteri alfanumerici) un sottocampo (ad esempio di 2 lettere) che individui l'operatore di rete ed utilizzare i rimanenti 10 caratteri per l'identificazione della risorsa. In tal modo, la presenza del sottocampo relativo all'operatore di rete assicura l'univocità dell'intero campo COR indipendentemente dalle modalità di identificazione delle risorse da parte degli operatori di rete. Utilizzando tale modalità di valorizzazione del campo COR, il campo COS può essere mantenuto con l'attuale gestione, eventualmente aggiungendo nuovi valori per i servizi FTTH forniti dagli operatori *wholesale* alternativi a TIM.

O14. Infine un altro rispondente, considerato che rimarranno in ogni caso operatori *donating* che forniscono servizi su accessi proprietari o accessi realizzati su servizi intermedi non rientranti né tra i servizi di cui alla delibera n. 274/07/CONS né tra i servizi *wholesale* FTTH oggetto del presente provvedimento, ha rappresentato l'esigenza di continuare a prevedere, per tali casi, l'utilizzo del valore '222'.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V7. Con riferimento all'osservazione di cui al punto O11 sulla possibilità di lasciare il campo COS come è attualmente, ossia non strutturato in sottocampi, l'Autorità ritiene che tale proposta non risponda a criteri di gestione ordinata ed efficiente delle risorse numeriche. Infatti la proposta dell'Autorità risulta più efficiente in termini di assegnazione o riassegnazione dei codici COS, incluso il caso di ingresso o uscita di nuovi operatori. In tal caso, infatti, ad un operatore nuovo entrante può essere attribuito il codice COS che era stato utilizzato da un precedente operatore senza inficiare l'assegnazione dei codici COS di altri operatori. Viceversa, l'assegnazione di codici COS in maniera puramente sequenziale, senza il campo che identifica l'operatore, comporta inefficienze nella gestione dell'assegnazione alla luce del fatto che ogni operatore avrà un differente numero di servizi a cui va assegnato un codice COS. Ne consegue che l'uscita e l'ingresso di operatori di rete comporterà, con molta probabilità, il mancato riutilizzo di codici COS (laddove il numero di servizi del nuovo entrante è inferiore al precedente) o la necessità

(laddove il numero di servizi fosse superiore), di non poter riutilizzare i campi COS lasciati liberi.

Si aggiunga che la proposta dell'Autorità appare in grado di consentire una più agevole gestione di eventuali errori mediante un duplice controllo sul campo che identifica l'operatore e sul campo che identifica il servizio.

V8. In merito alla proposta di cui al punto O12 l'Autorità non ritiene condivisibile la soluzione tecnica riportata al punto c) non risultando di alcuna utilità l'utilizzo della prima cifra del COS per identificare la tipologia di migrazione ossia se si tratta dello scenario di un solo operatore *wholesale* o di due o tre operatori *wholesale*. Infatti l'operatore *recipient*, una volta acquisito il CDM dal proprio cliente, è in grado di identificare l'operatore di rete che ha fornito il COR. Se questo coincide con il proprio *wholesaler* invia a questo la richiesta di avvio della fase 3 e si ricade nell'ambito di applicazione di questo procedimento. Laddove riconosce che trattasi di un differente operatore con il quale non ha un rapporto di fornitura all'ingrosso, comprende che si tratta di una migrazione corrispondente al caso di due differenti operatori *wholesale*. Invierà, pertanto, la richiesta di avvio di fase 3 al proprio *wholesaler* il quale, una volta analizzato il CDM, sarà in grado di capire l'identità dell'operatore di rete su cui è attestato il cliente e, se ha con questo un rapporto di fornitura, inoltrare a questo la richiesta di avvio della fase 3 (si veda l'ultima sezione).

V9. In relazione alla proposta di cui al punto O13 sull'uso di due caratteri nel campo COR per l'identificazione dell'operatore di rete *wholesale*, l'Autorità ritiene che tale soluzione, oltre a non aggiungere nulla concettualmente a quanto proposto in consultazione, possa comportare maggiori impatti sui sistemi degli operatori senza apportare, ai fini di questo provvedimento, tangibili vantaggi. Inoltre, la modifica della semantica del campo COR, in cui i primi 2 caratteri identificano l'operatore di rete *wholesale*, determinerebbe la necessità di aggiornare tutti i codici di migrazione ad oggi già forniti ai clienti. Laddove l'esigenza sia quella di disporre di un numero maggiore di campi, atteso che gli operatori ritengono che le combinazioni derivanti dall'utilizzo di due caratteri alfanumerici siano sufficienti ad includere valori univoci per ciascun operatore di rete *wholesale* (con due caratteri alfanumerici è possibile identificare fino a 1.296 operatori di rete *wholesale*, al lordo dei valori già usati per TIM e di quelli riservati per altri scopi quali il valore '22X') e che un carattere alfanumerico è sufficiente per identificare il servizio (se ne possono identificare fino a 36), l'Autorità ritiene appropriato modificare la propria proposta come di seguito indicato.

V10. L'Autorità ritiene che il campo COS del codice di trasferimento dell'utenza debba essere compilato, al fine di consentire la duplice individuazione sia dell'operatore di rete sia del prodotto *wholesale* attivo sulla linea, secondo le seguenti modalità:

- a) il campo COS ammette valori alfanumerici;
- b) i primi due caratteri del campo COS sono valorizzati con un codice alfanumerico che individua univocamente l'operatore di rete su cui è attestato il cliente;

- c) l'ultimo carattere è valorizzato con un codice alfanumerico, definito dall'operatore di rete su cui è attestato il cliente, che individua il prodotto *wholesale* attivo sulla linea (nel seguito indicato genericamente col valore 'X');
- d) per retrocompatibilità con gli sviluppi già effettuati e con i codici di trasferimento già comunicati ai clienti, oltre che per possibili esigenze future, i valori '00X', '01X' e '02X' sono utilizzati da TIM secondo la semantica già definita per le procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS;
- e) gli altri operatori di rete *wholesale* utilizzano i valori alfanumerici a partire da '03X';
- f) il valore '22X' è riservato e non utilizzabile dagli operatori di rete. In particolare, il valore '222' è riservato per gli accessi non disciplinati né dalle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS né dal presente provvedimento.

V11. L'Autorità ritiene che la suddetta valorizzazione del campo COS possa essere idonea a gestire, senza necessità di apportare ulteriori modifiche al codice di migrazione, anche il caso generale di passaggio dei clienti tra operatori su rete FTTH attraverso il riuso della sola tratta di terminazione in fibra ottica. Ciò nella generale ottica, come richiesto dal mercato, di limitare il numero e gli impatti delle modifiche da apportare alle specifiche tecniche delle procedure ed ai sistemi degli operatori. Infatti, il numero delle combinazioni fornite dai due caratteri alfanumerici (circa 1.300) appare sufficiente ad identificare, anche in previsione del futuro sviluppo del mercato, tutti i possibili operatori di rete *wholesale*. Il carattere alfanumerico rimanente, utilizzato per identificare il servizio *wholesale* attivo sulla linea, fornisce per ogni operatore di rete un numero di combinazioni (36) per i servizi *wholesale* FTTH significativamente superiore al totale di tutti i servizi *wholesale* regolamentati ad oggi offerti da TIM su rame e su fibra ottica (17). Inoltre, sebbene un solo carattere alfanumerico sarebbe sufficiente ad identificare tutti i servizi *wholesale* offerti da TIM, al fine di non modificare i codici di migrazione già forniti ai clienti, si ritiene preferibile continuare ad utilizzare, per TIM, gli attuali valori per i servizi *wholesale* (da 000 a 017) a fronte della necessità di utilizzare un codice operatore aggiuntivo (01X oltre a 00X).

2.3. Fase 2 della procedura di migrazione.

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 215/18/CIR

58. Nello schema di provvedimento si è ritenuto che l'attuale mimica di interazione tra *recipient* e *donating* relativa alla fase 2 della procedura di migrazione non richiedesse alcuna modifica, preservando sia l'utilizzo degli attuali tracciati record sia delle tempistiche di invio delle notifiche.

59. In particolare, il *recipient* invia al *donating* la notifica di migrazione contenente, oltre al codice di migrazione, tutte le numerazioni assegnate all'utente.

60. Il *donating* effettua le verifiche formali e fornisce al *recipient* sia il riscontro delle verifiche formali (presa in carico) sia il codice sessione.

61. Entro il termine previsto per la fase 2 il *donating* fornisce al *recipient* l'esito delle verifiche gestionali (in assenza di riscontro da parte del *donating* si applica il silenzio assenso).

62. Si chiede agli operatori di fornire le proprie osservazioni su quanto rappresentato e di evidenziare eventuali modifiche che si ritiene dovrebbero essere apportate alla fase 2 della procedura di migrazione.

Le osservazioni degli operatori

O15. Otto rispondenti hanno condiviso quanto proposto dall'Autorità in merito al mantenere invariata l'attuale mimica di fase 2.

O16. Gli altri rispondenti non hanno formulato osservazioni sul punto in esame e, pertanto, nessun rispondente ha rilevato criticità su quanto proposto nello schema di provvedimento.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V12. Tenuto conto che i soggetti rispondenti hanno condiviso la proposta dell'Autorità, si ritiene di confermare quanto contenuto nello schema di provvedimento in merito al mantenimento delle mimiche e dei tracciati record di fase 2 esistenti.

2.4. Fase 3 della procedura di migrazione.

2.4.1. La proposta dell'Autorità di cui alla delibera n. 215/18/CIR

63. Nello schema di provvedimento si è ritenuto che la fase 3 della procedura di migrazione potesse essere svolta, seppur con alcune modifiche al processo, in analogia con quella attualmente prevista nel caso di prodotti *wholesale* offerti da TIM.

64. La proposta è sintetizzata negli schemi seguenti:




Figura 2 - Fase 3 della procedura di migrazione (verifiche dell'operatore di rete *wholesale* e del *donating*) proposta nello schema di provvedimento.




Figura 3 - Fase 3 della procedura di migrazione (definizione DAC) proposta nello schema di provvedimento.




Figura 4 - Fase 3 della procedura di migrazione (eventuale rimodulazione DAC ed espletamento) proposta nello schema di provvedimento.

65. In particolare, conclusa positivamente la fase 2, l'operatore *recipient* trasmette la richiesta di avvio della fase 3 all'operatore fornitore di rete in fibra ottica individuato dal COS (come proposto in precedenza).

66. Si è ritenuto che la porzione di processo relativa alle verifiche formali e contrattuali, in termini di tempistiche e notifiche scambiate (Figura 2), potesse essere svolta in modo analogo a quella già definita per la migrazione di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS. Una volta svolte le verifiche formali e tecniche l'operatore di rete invia una "notifica di accettazione" al *recipient* che sta ad indicare la realizzabilità della richiesta. A questo punto il processo prosegue (Figura 3) con le attività funzionali alla realizzazione tecnica della migrazione. Nello specifico, nella parte di processo di Figura 3 l'operatore di rete, se è necessario l'intervento a casa del cliente, fissa l'appuntamento e definisce la DAC. In Figura 4 si riporta la fase del processo di realizzazione della linea in cui può essere necessaria la rimodulazione della DAC.

67. L'unica differenza rilevabile tra le procedure definite in questo procedimento e quelle implementate ai sensi della delibera n. 274/07/CONS riguarda il contenuto della notifica di accettazione a valle delle verifiche svolte dall'operatore di rete *wholesale* e dal *donating*. Nelle procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS, tale notifica assume anche la valenza di conferma della DAC proposta dal *recipient* con la richiesta di migrazione.

68. Si è evidenziato che nella migrazione di un accesso FTTH, l'eventuale necessità di un intervento in sede d'utente (ad esempio per l'installazione dell'ONT⁸ nel caso di passaggio da un servizio *wholesale* passivo ad uno attivo), escluso nel caso delle migrazioni su rete TIM in cui il servizio verso cui si migra non richiede intervento casa cliente come da matrice di sovra-scrittura, non consente al *recipient* di stabilire, già al momento dell'avvio della procedura, come accade nelle procedure *ex delibere* nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS, la data di effettivo svolgimento delle attività (DAC).

69. È necessario infatti prevedere un'attività di "presa appuntamento cliente" nel corso della quale l'utente e l'operatore di rete *wholesale* condividono la DAC (Figura 3). Tale DAC sarà tempestivamente comunicata da quest'ultimo anche al *recipient* ed al *donating* affinché possano predisporre ad effettuare in modo sincronizzato le attività richieste. A tale riguardo occorre valutare l'opportunità di consentire al *recipient* di comunicare, comunque, una o più DAC desiderate sulle quali l'operatore di rete *wholesale* dovrà basare il tentativo di presa appuntamento.

70. Si è rilevato che la notifica di rimodulazione, atteso che dipende dalla indisponibilità del cliente, può essere inviata dall'operatore di rete *wholesale* solo il giorno della DAC (laddove le procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS richiedono che tale notifica sia trasmessa con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla DAC, atteso che non è previsto intervento in casa del cliente) come rappresentato in Figura 4.

2.4.2. Le osservazioni degli operatori di carattere generale

O17. Diversi rispondenti hanno rappresentato che la sola descrizione delle mimiche di interazione riportata nello schema di provvedimento non consente una diretta implementazione delle procedure da parte degli operatori. Questi ultimi hanno rilevato infatti che occorre definire ulteriori dettagli tecnici (causali di scarto, tracciati record, protocolli di comunicazione, formati dei file scambiati) non riportati nello schema di provvedimento. Gli operatori hanno altresì rilevato che tali dettagli tecnici sono generalmente definiti nell'ambito di specifici tavoli tecnici. Gli operatori hanno pertanto chiesto di chiarire se:

- a) il provvedimento definitivo conterrà anche gli altri dettagli tecnici necessari per l'implementazione delle procedure;

⁸ *Optical Network Termination* (ONT): apparato attivo, installato presso la sede dell'utente finale, che svolge le funzionalità di terminazione di rete ottica in una rete di accesso FTTH. Tale elemento di rete si interfaccia con l'OLT e svolge le funzionalità di conversione elettro ottica dei segnali in ingresso e implementa gli *standard* trasmissivi di accesso al mezzo fisico (secondo gli *standard* previsti quali, ad esempio, G-PON, XG-PON, EPON e sue evoluzioni, per la tecnologia GPON, o Gigabit P2P Ethernet, nelle topologie P2P). Presenta specifiche interfacce verso l'utente finale (come la GE RJ-45). L'ONT e gli apparati lato cliente (*modem*, *router*, apparecchio telefonico, apparati TV) possono essere o meno integrati in un unico dispositivo.

- b) i diagrammi presenti nello schema di provvedimento debbano essere considerati criteri generali (in termini di numero di notifiche e tempistiche di comunicazione) approvati i quali sarà avviato uno specifico tavolo tecnico per la definizione dei dettagli tecnici mancanti;
- c) i diagrammi presenti nello schema di provvedimento debbano essere considerati criteri generali a cui gli operatori devono attenersi e, in tal caso, ciascun operatore di rete definisce i dettagli tecnici (tracciati record, causali di scarto, protocolli, ecc) conformemente ai suddetti criteri generali.

O18. Un rispondente ha rappresentato che il processo di fase 3 proposto nello schema di provvedimento utilizza gli schemi di fase 3 implementati nelle procedure di migrazione che riguardano i servizi di accesso *wholesale* forniti da TIM. Il rispondente ha rilevato tuttavia che gli operatori di rete *wholesale* diversi da TIM potrebbero utilizzare delle modalità di interazione differenti e, in alcuni casi, maggiormente efficienti. L'operatore ha quindi chiesto che le tempistiche indicate nei diagrammi siano da considerare come tempi massimi, in modo da poter sfruttare le eventuali migliori efficienze disponibili nelle interazioni con alcuni operatori di rete *wholesale*.

O19. Un altro operatore ha rilevato che, rispetto alle procedure previste dalle delibere nn. 274/17/CONS e 611/13/CONS, che consentono di gestire – con un unico processo integrato nel quale TIM svolge il ruolo di pivot – la migrazione dell'accesso e la contestuale portabilità del numero, lo schema di provvedimento propone di applicare processi distinti per l'accesso e la numerazione. Ad avviso del rispondente tale approccio, oltre a complicare il processo, comporta la necessità di apportare profondi cambiamenti alle due procedure al fine di assicurarne la sincronizzazione reciproca. A tale riguardo il rispondente, in aggiunta alla modalità già disponibile di migrazione attraverso l'attivazione di una linea non attiva con successiva portabilità del numero (LNA+NP), ritiene che nello scenario di utilizzo di reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM il trasferimento al *recipient* della risorsa di accesso in fibra ottica e delle numerazioni assegnate al cliente debbano essere entrambe gestite dall'operatore di rete *wholesale*, in modo del tutto analogo ad una migrazione *ex* delibere nn. 274/07/CONS o 611/13/CONS in cui TIM non svolge il ruolo né di *donor*, né di *donating*, né di *recipient* della numerazione.

O20. Con nota del 7 maggio 2019, lo stesso operatore e congiuntamente altri tre operatori hanno ribadito la propria preferenza per un procedura di migrazione di accessi FTTH in cui l'operatore di rete *wholesale*, in qualità di *pivot*, gestisca anche la richiesta di NP associata al trasferimento della risorsa di accesso analogamente a quanto oggi previsto per le richieste di migrazione di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS.

O21. Un operatore, inoltre, ha rilevato che il processo di migrazione dell'accesso in fibra ottica, di cui al presente provvedimento, non dovrebbe prevedere modifiche, per il *donating*, rispetto alle attuali mimiche di migrazione di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS. Ciò garantirebbe, laddove l'operatore *wholesale* FTTH inviasse al

donating le notifiche mediante gli attuali tracciati record di cui alla delibera n. 274/07/CONS, il contenimento degli sviluppi da implementare da parte degli operatori in qualità di *donating* perseguendo gli obiettivi di efficienza, economicità e rapidità di realizzazione delle procedure di migrazione.

2.4.3. Le conclusioni dell’Autorità sugli aspetti di carattere generale

V13. In relazione all’osservazione di cui al punto O17 sulla necessità di definire gli ulteriori dettagli tecnici necessari all’implementazione, si rappresenta quanto segue.

La definizione dei dettagli tecnici ha sempre richiesto un *know-how* specifico, tipicamente in possesso delle strutture IT degli operatori. In procedimenti precedenti, l’Autorità ha attivato e guidato i tavoli tecnici per la definizione di tali dettagli nell’ottica di favorire il raggiungimento di soluzioni condivise, seppur senza imporre vincoli di natura tecnologica. Condivisi gli aspetti tecnici, l’Autorità ha pubblicato le specifiche tecniche condivise dagli operatori al fine di renderle pubbliche (anche nei confronti dei soggetti che non avevano partecipato al tavolo tecnico) e vincolanti per tutto il mercato. Non si ritiene ragionevole, pertanto, che l’Autorità adotti autonomamente delle specifiche tecniche e le imponga al mercato pubblicandole con il provvedimento definitivo.

L’Autorità ritiene, anche in tale circostanza, opportuno l’avvio di un tavolo tecnico per la definizione dei dettagli (causali di scarto, notifiche, campi dei tracciati record, ecc.), ove necessari per una gestione efficiente dei processi, funzionali allo sviluppo del modello di processo di cui agli schemi sottoposti in consultazione.

Tanto premesso, si ribadisce che resta in capo all’Autorità la definizione degli schemi generali dei processi funzionali alla gestione efficiente delle migrazioni. Il tavolo tecnico avrà il solo scopo di integrare i processi laddove funzionale a tali scopi e, in nessun caso, potrà essere uno strumento dilatorio che andrebbe a detrimento della concorrenza e dei benefici dei consumatori. L’Autorità, pertanto, ritiene che le attività del tavolo tecnico dovranno essere serrate e concludersi entro 1 mese (con massimo due riunioni a settimana) dalla pubblicazione del provvedimento.

V14. Con riferimento all’osservazione di cui al punto O18, anche in ottica di migliore efficienza possibile, l’Autorità condivide che le tempistiche riportate nei diagrammi siano da intendersi come tempistiche massime.

V15. In merito alla proposta di revisione della procedura al fine di prevedere la gestione della NP in capo all’operatore di rete *wholesale* di cui al punto O19, si ritiene che il richiamo alle procedure di migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS non sia pienamente appropriato. Si richiama, infatti, che la portabilità del numero è stata inizialmente disciplinata con delibera n. 4/CIR/99 la quale prevedeva un modello di interazione basato su accordi bilaterali. Di fatto, al momento dell’adozione della delibera n. 274/07/CONS, la quasi totalità delle numerazioni era c.d. *nativa Telecom* (ossia con TIM *donor*) e, di conseguenza, la portabilità del numero era gestita da TIM secondo la

procedura pubblicata nell'offerta di riferimento. Al momento della definizione delle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS, pertanto, è stata una naturale conseguenza prevedere la possibilità di associare la richiesta di NP alla richiesta di migrazione dell'accesso, atteso che in entrambi i casi le verifiche e le attività da svolgere erano in capo a TIM. Si richiama, a tal riguardo, che il diagramma di flusso di fase 3 definito per le procedure *ex* delibera n. 274/07/CONS prevede, in via generale, che TIM *wholesale* notifichi, in qualità di *pivot* del processo, l'eventuale richiesta di NP al *donor*. Sebbene nel diagramma di flusso non siano state previste notifiche di risposta dal *donor* a TIM *wholesale*, ad esempio per gestire i casi di KO per *Directory Number* (DN) errato, tale causale di scarto è tuttavia inclusa tra le causali di scarto di fase 3 inviate da TIM *wholesale* al *recipient*. Ciò a dimostrazione che, al momento della definizione delle specifiche tecniche, si riteneva necessario effettuare il controllo sulla validità del DN ma, di fatto, si assumeva che tale controllo fosse svolto direttamente da TIM *wholesale*. Le procedure di cui al presente provvedimento, al contrario, originano da un contesto di mercato estremamente diverso. Gli operatori di rete *wholesale* perseguono un modello di *business* che, in assenza di rapporti contrattuali con l'utenza finale, potrebbe non richiedere la disponibilità di archi di numerazione. Non essendo qualificabili né come *donor*, né come *recipient* o *donating*, non risultano mai coinvolti nelle procedure di NP. A differenza delle procedure *ex* delibera n. 274/07/CONS, quindi, l'operatore di rete *wholesale*, in qualità di *pivot*, non è in grado di effettuare i controlli di validità sulla richiesta di NP. Inoltre, non si ritiene opportuno prevedere, come richiesto da diversi rispondenti (punto O20), che l'operatore di rete *wholesale*, in qualità di *pivot*, gestisca direttamente la procedura di NP pura inviando la richiesta di NP verso il *donor* per conto del *recipient*. Si ritiene infatti che tale approccio non apporti particolari semplificazioni, atteso che la procedura di NP deve essere comunque modificata (ad esempio per introdurre la notifica di rimodulazione su istanza di un soggetto diverso dal *donor*) e che gli operatori *recipient* dovranno comunque procedere allo sviluppo delle nuove specifiche tecniche. Nel caso di NP gestita dall'operatore di rete *wholesale*, infatti, dovrà essere comunque prevista la possibilità di una notifica di rimodulazione verso il *recipient*, il giorno della DAC, per informarlo di rimandare la configurazione della numerazione sulla propria rete ad altra data.

V16. Relativamente alla richiesta di cui al punto O21 sull'utilizzo delle interfacce esistenti di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS per la comunicazione tra l'operatore di rete *wholesale* ed il *donating*, si richiama quanto già rappresentato al punto V13 sulla definizione, da parte dell'Autorità, dei criteri generali senza imposizioni di carattere tecnologico in materia di protocolli, formati e tracciati record. Si richiama, altresì, che la procedura proposta nello schema di provvedimento è stata ideata, come richiesto dal rispondente, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sui sistemi degli operatori e, per tale ragione, la mimica di interazione di fase 3 ricalca quella ad oggi esistente per le procedure di migrazione di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS.

2.4.4. *Le osservazioni degli operatori sulle verifiche dell'operatore di rete wholesale e del donating*

O22. Un rispondente ha rappresentato che, per maggiore trasparenza del processo verso l'operatore *recipient*, potrebbe essere introdotta una ulteriore notifica, dopo quella di acquisizione (positiva), in cui viene notificato al *recipient* che l'operatore di rete *wholesale* ha ingaggiato il *donating* per la verifica di corretta esecuzione della fase 2. Da cui la sequenza suggerita delle notifiche proposta dal rispondente (nel caso di verifiche positive) è: Acquisito (controlli formali sull'ordine), Notifica di Corretta esecuzione fase 2, notifica di Accettazione (progettazione delle risorse fisiche).

O23. Gli altri rispondenti non hanno formulato osservazioni sulla sezione della procedura di fase 3 relativa alle verifiche dell'operatore di rete *wholesale* e del *donating*.

2.4.5. *Le valutazioni conclusive dell'Autorità sulle verifiche dell'operatore di rete wholesale e del donating*

V17. Con riferimento alla richiesta di cui al punto O22 di introdurre una ulteriore notifica informativa verso il *recipient* relativa all'avvio della verifica con il *donating* della corretta esecuzione della fase 2, si rappresenta che il diagramma riportato in Figura 2 prevede che l'esito di tale verifica è comunicato al *recipient* con la notifica di accettazione analogamente a quanto previsto per le procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS. A tal riguardo, negli anni di applicazione di tali procedure non sono emerse problematiche relative alla comunicazione dell'esito delle verifiche svolte dal *donating* nel corso della fase 3. Si ritiene pertanto che il suddetto approccio possa rappresentare un adeguato bilanciamento tra la trasparenza informativa verso il *recipient* ed il principio di limitare il numero delle notifiche scambiate. Non si ritiene pertanto opportuno introdurre l'ulteriore notifica indicata dal rispondente.

2.4.6. *Le osservazioni degli operatori sulla definizione della DAC*

O24. Sei rispondenti condividono la proposta di introdurre una attività di presa appuntamento con il cliente per la definizione della DAC.

O25. Tuttavia tre rispondenti hanno chiesto di modificare la procedura prevedendo la possibilità che possa essere anche l'operatore *recipient* a contattare il cliente per la presa appuntamento. In tal caso, il *recipient* comunicherà la data concordata all'operatore di rete *wholesale* e quest'ultimo la comunicherà al *donating*.

O26. Un altro rispondente ritiene, al contrario, sufficiente l'inserimento nell'ordine della DAC da parte del *recipient* senza prevedere una specifica attività di presa appuntamento nella procedura. Tenuto conto della durata minima prevista per la procedura di migrazione e del fatto che la DAC inserita dal *recipient* deve essere coerente con tale vincolo, il rispondente ritiene che l'operatore di rete *wholesale* abbia il tempo di

contattare il cliente per verificare l'accettazione della data di intervento. Qualora la data proposta dal *recipient* non dovesse essere accettata dal cliente, l'operatore di rete *wholesale* potrebbe comunicare agli operatori la nuova data concordata con il cliente tramite lo strumento della rimodulazione DAC.

O27. Gli altri rispondenti non hanno formulato particolari osservazioni sulla sezione in esame.

2.4.7. Le valutazioni conclusive dell'Autorità sulla definizione della DAC

V18. In merito alle osservazioni sulle possibili modalità di definizione della DAC attraverso la presa appuntamento con il cliente di cui ai punti O25 e O26, si ritiene condivisibile quanto rilevato dagli operatori. In particolare, tenuto conto di quanto riportato al punto V13 sulla definizione dei soli criteri generali della procedura, si ritiene opportuno fornire al mercato il massimo livello di flessibilità consentendo all'operatore di rete *wholesale* ed al *recipient* di concordare, nelle modalità ritenute più opportune, il soggetto incaricato della presa appuntamento con il cliente e la relativa notifica da inviare (se la presa appuntamento è svolta dal *recipient*, quest'ultimo invia all'operatore di rete *wholesale* una notifica contenente la DAC; viceversa, se la presa appuntamento è svolta dall'operatore di rete *wholesale*, quest'ultimo invia al *recipient* una notifica contenente la DAC), fermo restando che l'operatore *donating* dovrà essere informato dall'operatore di rete *wholesale* della DAC concordata con il cliente.

V19. L'Autorità ritiene pertanto opportuno includere nella procedura un sottoprocesso di presa appuntamento con il cliente senza definirne i dettagli della mimica di interazione tra operatore di rete *wholesale* e *recipient* che gli stessi possono concordare.

2.4.8. Le osservazioni degli operatori sull'eventuale rimodulazione della DAC e del successivo espletamento

O28. Tre rispondenti concordano con l'orientamento dell'Autorità di introdurre la rimodulazione della DAC fino al giorno della DAC inclusa.

O29. Uno di tali rispondenti ritiene che dovrebbe essere ulteriormente chiarito che l'intervento a casa cliente – e dunque la possibilità di rimodulazioni il giorno stesso della DAC – sia applicabile esclusivamente al caso di passaggio di un servizio *wholesale* da passivo ad attivo. L'operatore ritiene altresì che, alla luce delle complessità di gestione derivanti dalla suddetta possibilità di rimodulazione il giorno della DAC, tale modalità venga adottata per un periodo transitorio durante il quale avviare un'interlocuzione col mercato al fine di individuare eventuali soluzioni tecniche più efficienti, meno onerose e che riducano il rischio di disservizio al cliente finale.

O30. Anche un altro operatore condivide che possa essere utile una attività di presa appuntamento da parte dell'operatore di rete *wholesale* con il cliente finale nei casi di

accesso FTTH di tipo passivo. In questi casi, infatti, è normalmente necessario pianificare un intervento in casa cliente per installazione/sostituzione dell'ONT (convertitore elettrico-ottico, elemento proprietario finale della rete FTTH del singolo OAO *retail*, che deve essere quindi sostituito in caso di migrazione ad altro OAO *retail*).

O31. Su tale aspetto, due rispondenti ritengono che dovrebbe essere definita anche la mimica tra l'operatore di rete *wholesale* e l'OAO *recipient* sulla condivisione di una o più date sulle quali basare il tentativo di presa appuntamento o di rimodulazione della DAC.

O32. Un altro dei rispondenti ha rappresentato che la rimodulazione della DAC potrebbe essere utilizzata anche dal *recipient* per gestire una eventuale richiesta del cliente di spostamento della data. L'operatore ha pertanto chiesto di prevedere tale possibilità nella fase 3 della procedura.

O33. Due operatori, inoltre, hanno rappresentato la necessità, a fronte delle attività effettuate *on field* il giorno della DAC, di introdurre la possibilità di gestire anche eventuali KO, sia di natura tecnica sia per causa cliente, fino al giorno della DAC incluso.

O34. Altri due rispondenti, al contrario, non concordano con la proposta di consentire all'operatore di rete *wholesale* di inviare rimodulazioni della DAC il giorno stesso della DAC (laddove le procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS richiedono che tale notifica sia trasmessa con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla DAC). Ciò in quanto gli operatori *recipient* e *donating*, in vista del giorno della DAC, predispongono tutta una serie di attività operative e di configurazione sui propri sistemi necessarie a gestire l'attivazione/disattivazione del cliente che non è possibile interrompere il giorno della DAC. Gli operatori hanno rappresentato che per gestire le rimodulazioni il giorno della DAC sarebbe necessario definire delle onerose e complesse procedure di *roll-back* (oggi non previste) per annullare tutte le attività e le configurazioni già predisposte/effettuate e ripristinare/riallineare i sistemi e le configurazioni alla situazione precedente, con rischio di disservizio per il cliente finale.

2.4.9. Le valutazioni conclusive dell'Autorità sull'eventuale rimodulazione della DAC e del successivo espletamento

V20. In merito alla richiesta di chiarimento di cui al punto O29 sul fatto che l'intervento a casa cliente sia applicabile esclusivamente al caso di passaggio di un servizio *wholesale* da passivo ad attivo, l'Autorità ritiene più opportuno che tali valutazioni siano svolte, di concerto con gli operatori, nell'ambito del tavolo tecnico appositamente avviato.

V21. Relativamente alla richiesta di cui al punto O32 di introdurre una notifica di rimodulazione su istanza del *recipient*, l'Autorità ritiene più opportuno mantenere tale possibilità in capo all'operatore di rete *wholesale*. Eventuali richieste di posticipo da parte del cliente potranno essere gestite con le notifiche di rimodulazione DAC già previste dalla procedura.

V22. Non si ritiene di accogliere la richiesta di rimuovere la possibilità di rimodulazioni inviate il giorno stesso della DAC, di cui al punto O34, atteso che le procedure in esame possono richiedere, a differenza delle procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS, delle attività a casa cliente per le quali risulta necessario gestire anche il caso di esito negativo (ad esempio per indisponibilità cliente).

V23. Per le stesse ragioni, si ritiene opportuno prevedere che il giorno della DAC possano essere inviate anche notifiche di mancato espletamento (ad esempio KO per rifiuto del cliente allo svolgimento dell'attività) come richiesto al punto O33. Tali causali di scarto saranno oggetto di valutazione e definizione nell'ambito del tavolo tecnico allo scopo avviato.

V24. In merito alle modalità di rimodulazione della DAC di cui ai punti O31 e O32, l'Autorità ritiene che valgano le stesse considerazioni espresse sulla definizione della DAC iniziale. In particolare, non si ritiene necessario dettagliare la mimica tra *recipient* e l'operatore di rete *wholesale* e lasciare in capo a quest'ultimo il compito di notificare le rimodulazioni. Resta, pertanto, fermo lo schema generale di cui alla Figura 7 in cui è, comunque, l'operatore *wholesale* ad inviare la notifica.

V25. Pertanto si ritiene di modificare il digramma relativo all'eventuale rimodulazione della DAC rappresentando tale fase come sottoprocesso che includerà le attività, non declinate dall'Autorità, relative alle attività di cui ai punti O31 e O32 ferma restando la necessità che sia sempre l'operatore di rete *wholesale* a inviare al *donating* le notifiche sulla DAC.

2.4.10. Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V26. Tanto premesso, si riportano i digrammi relativi alle fase 3 modificati secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti.




Figura 5 – Fase 3 della procedura di migrazione (verifiche dell'operatore di rete *wholesale* e del *donating*).




Figura 6 – Fase 3 della procedura di migrazione (definizione DAC).




Figura 7 – Fase 3 della procedura di migrazione (eventuale rimodulazione DAC ed espletamento).

2.5. Portabilità del numero relativa alla risorsa FTTH oggetto di migrazione

2.5.1. Valutazioni generali

Le considerazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 215/18/CIR

71. In primo luogo appare opportuno rilevare che, sebbene la procedura proposta assegni un ruolo di *pivot* agli operatori di rete *wholesale*, in presenza di operatori *wholesale only* questi ultimi potrebbero non essere soggetti all’obbligo di implementare le procedure di NP ai sensi della delibera n. 35/10/CIR⁹, atteso che gli stessi potrebbero non essere assegnatari di alcun arco di numerazione e, pertanto, non possono assumere il ruolo di *donor*.

72. Occorre individuare una soluzione tecnica che consenta il trasferimento al *recipient*, oltre che della risorsa di accesso in fibra ottica, anche delle numerazioni assegnate al cliente.

73. A tal riguardo, nell’ottica di agevolare l’implementazione delle procedure oggetto del presente provvedimento rendendole disponibili al mercato nel più breve tempo possibile, è stata proposta una soluzione tecnica da realizzarsi in due momenti successivi (*release 1 e 2*):

- a) *release 1*: avvio, da parte del *recipient*, della procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR solo successivamente all’effettivo espletamento della migrazione FTTH. In tal modo, sebbene la richiesta di NP pura non risulti

⁹ Cfr. art. 8, comma 1, “Gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica per il tramite di numeri oggetto di portabilità ai sensi del presente provvedimento rendono operative le procedure di cui all’art. 5 entro 4 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Autorità”.

sincronizzata al trasferimento dell'accesso, risultano limitati eventuali disservizi (in particolare nei casi di rimodulazione della DAC da parte dell'operatore di rete per indisponibilità del cliente);

- b) *release 2*: modifica delle procedure di cui alla delibera n. 35/10/CIR per consentire la sincronizzazione del processo di portabilità rispetto alla migrazione della risorsa di accesso FTTH.

74. In relazione al punto b) occorre richiamare, infatti, che l'attuale processo di NP pura non consente di posticipare la DAC del processo di cui alla delibera n. 35/10/CIR né su istanza del *recipient* né tantomeno su richiesta di un soggetto terzo come l'operatore di rete *wholesale* (ad oggi l'unico che può rimodulare la DAC, per giustificate cause tecniche, è il *donor*). In assenza di un simile meccanismo di sincronizzazione tra le due richieste, potrebbe verificarsi l'espletamento della NP pura senza l'effettivo trasferimento dell'accesso FTTH con conseguente disservizio per l'utente ed il rischio di perdita della numerazione in caso di definitivo KO alla migrazione FTTH.

Le osservazioni degli operatori

O35. In via generale, un rispondente ritiene che potrebbe essere maggiormente chiarito che, nel periodo successivo alla migrazione dell'accesso, l'operatore *donating* deve continuare a garantire il processo di portabilità su tale numerazione per un periodo di latenza. La necessità di tale periodo di disponibilità della numerazione per il cliente finale, ad avviso del rispondente, è prevista anche dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, art 106 comma 3.

O36. Tre rispondenti, non condividono la proposta di prevedere due distinte *release* per l'adeguamento della procedura di NP. Gli operatori ritengono che, in un'ottica costi/benefici, se si considera che le soluzioni della *release 1* non saranno poi utilizzabili nella soluzione a regime, appare più sensato valutare se, con adeguamento opportuno delle tempistiche, si possa partire direttamente con la *release 2*. Ciò consentirebbe agli operatori di affrontare gli sviluppi di adeguamento necessari una sola volta e di evitare investimenti per la realizzazione di una soluzione provvisoria e, come tale, non riutilizzabile.

O37. Un rispondente ritiene che, sebbene gli operatori di rete *wholesale* potrebbero non essere assegnatari di alcun arco di numerazione e di conseguenza non potrebbero assumere il ruolo di *donor*, sarebbe opportuno che gli stessi ricoprissero il ruolo di *pivot* anche della procedura di portabilità del numero (e dunque implementare le procedure di NP ai sensi della delibera n. 35/10/CIR) al fine di garantire una maggiore efficienza del processo. In tal modo, ad avviso del rispondente, risulterebbe semplificata la sincronizzazione tra la DAC della migrazione dell'accesso, gestita dall'operatore di rete *wholesale*, e la DAC della NP.

O38. Altri due rispondenti, al contrario, ritengono che le procedure di migrazione tra reti FTTH, anche nel caso più generale di passaggio tra diversi operatori di rete *wholesale*

attraverso il riuso della sola tratta di terminazione in fibra ottica, possano essere realizzate come proposto nello schema di provvedimento ossia effettuando la migrazione con due ordini disgiunti (accesso e numerazione) inviati dal *recipient*.

O39. Due rispondenti, infine, concordano sulla previsione di 2 *release* al fine di agevolare l'implementazione delle procedure oggetto del provvedimento in consultazione e renderle disponibili al mercato nel più breve tempo possibile.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V27. Con riferimento alla previsione secondo la quale il *donating* deve continuare a garantire la portabilità del numero anche successivamente alla migrazione del solo accesso, si richiama che l'art. 106, comma 3, del nuovo Codice Europeo delle Telecomunicazioni prevede che “*Qualora un utente finale risolva un contratto, gli Stati membri provvedono affinché possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto*”. A tal riguardo si rileva che gli uffici dell'Autorità hanno ricevuto numerose segnalazioni inerenti a clienti che hanno lamentato la perdita del numero a causa della mancata contestualità delle richieste di passaggio dell'accesso e della numerazione. In ottica di maggiore tutela dell'utenza finale, si ritiene opportuno anticipare il recepimento di quanto previsto nel nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche e di estenderne l'applicabilità a tutte le procedure di passaggio su rete fissa.

V28. Alla luce delle osservazioni formulate dagli operatori nella consultazione pubblica, nell'ottica di contenere gli investimenti richiesti per lo sviluppo delle procedure in esame, si condivide che la previsione di due distinte *release* a distanza di breve termine possa rappresentare un *effort* non giustificato per gli operatori. A tal riguardo, anche tenuto conto dei tempi richiesti per gli sviluppi, si ritiene opportuno confermare la previsione della sola *release 2* (portabilità del numero geografico sincronizzata con la migrazione dell'accesso FTTH).

V29. In relazione alla richiesta di alcuni operatori di attribuire all'operatore di rete il ruolo di gestire anche le notifiche di NP, come avviene oggi con TIM, si osserva che tale onere non appare né proporzionato da un punto di vista regolamentare, in quanto ricadrebbe su soggetti che non sono assegnatari di numerazione, né giustificato da ragioni tecniche. A tale secondo riguardo, infatti, la necessità di modificare la DAC non è un evento prevedibile anche per l'operatore di rete. Né, d'altra parte, quest'ultimo è in grado di richiedere al *donor* la rimodulazione della DAC, nei casi di impossibilità di realizzare la linea di accesso che possono essere frequenti per reti FTTH in cui è necessario l'intervento a casa del cliente, sulla base delle attuali procedure di NP pura. Si aggiunga che, in prospettiva, potrebbero esserci numerosi soggetti che fungono da semplici operatori di rete senza assegnazione di numerazione. Si ritiene, viceversa, che sia gestibile in modo più ordinato ed efficiente un processo di NP che sia sovrapposto, ma

sincronizzato, con quello di migrazione dell'accesso. Si rinvia, a tale riguardo, alla sezione 2.5.3.

2.5.2. Release 1: Portabilità del numero geografico senza sincronizzazione con la migrazione dell'accesso FTTH

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 215/18/CIR

75. Nella prima *release*, l'operatore *recipient* avvia la procedura di portabilità del numero come procedura distinta dalla migrazione dell'accesso FTTH e solo successivamente all'espletamento di quest'ultima. Tuttavia, utilizzando tale approccio, l'utente non può ricevere chiamate sul proprio numero dalla data di migrazione dell'accesso fino alla data di espletamento della NP pura.

76. Al fine di minimizzare il disservizio per le chiamate dirette all'utente migrato, non instradabili fino all'espletamento della NP pura, sono possibili tre soluzioni:

- a) prevedere che, all'espletamento della migrazione e fino all'espletamento della NP pura, l'operatore *donating* configuri la modalità di *call-forwarding* verso una numerazione temporanea data in uso al cliente dal *recipient* e precedentemente comunicata da quest'ultimo al *donating*;
- b) ridurre le attuali tempistiche del processo di NP pura (per i casi c.d. "*semplici*") dagli attuali 8 giorni a 3 giorni (1 per le verifiche del *donor*, 1 per le verifiche del *donating*, 1 per il *provisioning* della NP). Tale previsione recepirebbe, altresì, quanto previsto all'art. 4 della delibera n. 40/16/CIR in materia di revisione delle procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR¹⁰;
- c) la combinazione delle modalità a) e b).

77. Inoltre, occorre considerare che, con l'espletamento della migrazione, il *donating* non dispone più della risorsa fisica su cui era attestata la numerazione. Tuttavia, se il *donating* cessasse direttamente la numerazione restituendola al *donor*, non sarebbe più possibile avviare alcune richieste di portabilità del numero nei confronti del *donating*, con conseguente perdita della numerazione da parte dell'utente.

¹⁰ "Entro 30 giorni l'Autorità avvia un tavolo tecnico, della durata di due mesi, per la revisione delle procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR finalizzato, tra le altre cose, a:

- a) procedere a una verifica dell'attuale meccanismo di classificazione delle richieste in "*semplici*" o "*complesse*";
- b) valutare la ottimale revisione, in riduzione, delle tempistiche del processo tenuto conto dell'esperienza acquisita e dei vincoli tecnici;
- c) integrare le attuali procedure di portabilità dei numeri geografici prevedendo anche la gestione delle numerazioni non geografiche."

78. Appare pertanto necessario prevedere un periodo di latenza, successivo all'espletamento della migrazione della risorsa fisica, durante il quale il *donating* mantenga in gestione la numerazione nell'eventualità di una successiva richiesta di portabilità da parte del *recipient* (il *donating* della procedura di migrazione FTTH non può conoscere il contenuto del contratto sottoscritto dal cliente con il *recipient* e, quindi, se il nuovo servizio sarà del tipo solo-dati senza numerazione, con la fornitura di una nuova numerazione o con la portabilità della numerazione esistente tramite una successiva richiesta di NP pura). A tale riguardo si è ritenuto adeguato che tale periodo di latenza sia pari a 30 giorni trascorsi i quali il *donating* cessa la numerazione restituendola al *donor*.

79. Si è ritenuto, d'altro canto, che l'introduzione di un simile periodo di latenza possa apportare benefici, in termini generali, alle procedure di trasferimento delle utenze su rete fissa, consentendo agli operatori la corretta gestione (anche in ottica di provvedimenti temporanei emanati dai Co.Re.Com.) delle richieste di riattivazione delle numerazioni perse involontariamente dai clienti.

80. La proposta di cui al punto b) o c), con tempistiche ridotte, è sintetizzata nello schema sottostante:




Figura 8 - Procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR con tempistiche di realizzazione della portabilità ridotte a 3 giorni al fine di migliorare l'efficienza della *release 1* della procedura di migrazione FTTH.

81. Si chiede agli operatori di fornire le proprie osservazioni su quanto rappresentato e, in particolare, su quale delle tre soluzioni di cui al punto 76 si ritiene preferibile.

Le osservazioni degli operatori

O40. Due rispondenti, nell'ottica di minimizzare il più possibile i disservizi per l'utenza, ritengono più appropriata l'opzione c) che prevede sia l'introduzione di un meccanismo di *call-forwarding* verso la numerazione temporanea data in uso al cliente dal *recipient* (opzione *sub a*)) sia la riduzione delle tempistiche per la *number portability* pura da 8 a 3 giorni (opzione *sub b*)).

O41. Tre rispondenti prediligono la soluzione *sub b*), ossia ridurre le attuali tempistiche del processo di NP pura a 3 giorni (dagli attuali 8). Gli operatori ritengono altresì che dovrà essere previsto un congruo periodo di latenza, così come prospettato nello schema di provvedimento, successivo all'espletamento della migrazione della risorsa fisica, durante il quale il *donating* mantenga in gestione la numerazione nell'eventualità di una successiva richiesta di portabilità da parte del *recipient*.

O42. Un rispondente ha rappresentato che la proposta di cui alla *release 1* presenterebbe il limite di non garantire la contestualità della migrazione dell'accesso con la portabilità del numero e, quindi, determinerebbe un disservizio sistematico per il cliente. Tale disservizio non potrebbe, ad avviso dell'operatore, essere limitato dalle 3 possibili soluzioni proposte nello schema di provvedimento in quanto:

- a) *“prevedere che, all'espletamento della migrazione e fino all'espletamento della NP pura, l'operatore donating configuri la modalità di call-forwarding verso una numerazione temporanea data in uso al cliente dal recipient e precedentemente comunicata da quest'ultimo al donating”*: la soluzione risulta complessa da implementare ed inefficace per il cliente finale in quanto, fino a quando la NP non viene espletata, la numerazione presentata al destinatario, per le chiamate in uscita dal cliente migrato, sarebbe comunque quella temporanea.
- b) *“ridurre le attuali tempistiche del processo di NP pura (per i casi c.d. “semplici”) dagli attuali 8 giorni a 3 giorni (1 per le verifiche del donor, 1 per le verifiche del donating, 1 per il provisioning della NP)”*: la soluzione non risulta tecnicamente fattibile in quanto i tempi tecnici di comunicazione inter-operatore, con l'aggiunta delle tempistiche per la gestione del *troubleshooting* eventualmente necessario durante le portabilità, ad avviso dell'operatore non risulterebbero compatibili con la riduzione delle tempistiche proposta.

O43. Un rispondente, infine, con riferimento all'introduzione di un periodo di latenza della numerazione in capo all'operatore *donating*, ha rappresentato l'esigenza di chiarire se (i) tale modifica dovrebbe poi essere implementata da tutti i *donating*, indipendentemente dal servizio intermedio utilizzato come accesso, oppure se (ii) dovrebbe essere garantita solo da quei *donating* coinvolti nel trasferimento di un cliente il cui accesso FTTH è stato fornito da un operatore *wholesale* di rete diverso da TIM.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V30. Preso atto delle richieste del mercato e di quanto rappresentato al punto V28, non si ritiene di confermare la previsione della *release 1* in quanto richiederebbe investimenti significativi per soluzioni provvisorie (*call forwarding*) e comunque non soddisfacenti per le esigenze del mercato.

V31. Nelle more della disponibilità della *release 2*, gli operatori possono comunque dare seguito alle richieste di passaggio dei clienti secondo la modalità che prevede la realizzazione di una linea non attiva e la successiva portabilità del numero (LNA+NP). Tale modalità risulta immediatamente disponibile per gli operatori sebbene richieda la realizzazione di un nuovo impianto in parallelo a quello esistente. A tal riguardo, per consentire di dare seguito alle richieste di passaggio dei clienti e fino alla disponibilità della *release 2*, gli operatori di rete *wholesale* non dovranno rifiutare, senza oggettive motivazioni che non siano relativi ad oggettivi impedimenti tecnici, le richieste di attivazione LNA.

2.5.3. Release 2: Portabilità del numero geografico sincronizzata con la migrazione dell'accesso FTTH

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 215/18/CIR

82. Al fine di assicurare la massima efficienza nelle procedure di migrazione minimizzando eventuali disservizi, con la *release 2* è stato proposto di realizzare una soluzione definitiva che possa assicurare la sincronizzazione tra la migrazione dell'accesso fisico e la portabilità della numerazione geografica.

83. E' stato proposto pertanto che il processo di portabilità del numero sia avviato in parallelo da parte dell'operatore *recipient* sia verso l'operatore di rete *wholesale* sia verso l'operatore *donor/donating* della numerazione e risulti sincronizzato con la richiesta di migrazione dell'accesso.

84. La sincronizzazione del processo di portabilità del numero con la migrazione dell'accesso FTTH deve pertanto essere governata dall'OLO *retail recipient* al fine di fornire all'operatore *donor/donating* della numerazione, la medesima DAC concordata con l'operatore di rete *wholesale* nel sottoprocesso di presa appuntamento (vedi punti V18 e V19). In tal modo, nel giorno della DAC prevista per la migrazione dell'accesso FTTH, sarà eseguita anche la portabilità del numero geografico.

85. Questa soluzione non richiede l'assegnazione di una numerazione temporanea all'utente.

86. Tuttavia, per rendere operativa tale soluzione, risulta necessario apportare alcune modifiche all'attuale processo di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR. In particolare, atteso che la stessa delibera prevede che le attività tecniche per la NP siano realizzate il

giorno della DAC nella fascia oraria 6:00-9:00 e che tale fascia oraria potrebbe precedere quella di intervento in sede cliente (per la migrazione FTTH), si propongono le seguenti modalità alternative per evitare che la NP sia espletata anche in assenza di effettiva migrazione della risorsa di accesso con conseguente disservizio all'utente.

SCENARIO A

87. Estendere le finestre di configurazione e deconfigurazione da parte del *donor* e del *donating* (attualmente la fascia oraria è 6:00-9:00) prevedendo l'espletamento della NP fino alle 20:00 del giorno della DAC, in modo di poterla realizzare dopo il completamento della migrazione dell'accesso. Tale DAC è, pertanto, è la stessa per la realizzazione della linea e della NP.

88. Prevedere, altresì, la possibilità, da parte dell'OLO *recipient*, di notificare la richiesta di rimodulazione della DAC, a seguito di analoga comunicazione da parte dell'operatore di rete *wholesale* per la migrazione dell'accesso FTTH, fino alle 16:00 del giorno della DAC originale, con conseguente notifica al *donor* e al *donating*. Questo consentirebbe, in caso di notifica da parte dell'operatore di rete *wholesale* di una rimodulazione della DAC prima delle 16:00, al *recipient* di poter notificare, al *donor* e al *donating*, analoga rimodulazione.

SCENARIO B

89. L'operatore *recipient*, ricevuta dall'operatore di rete *wholesale* la comunicazione della DAC per la migrazione dell'accesso fisico, avvia in parallelo la procedura di NP pura indicando, nella richiesta di NP, una DAC pari al giorno successivo alla DAC per il servizio di accesso FTTH. Tale soluzione, a differenza di quella sopra, comporta un potenziale disservizio di un giorno (la NP è realizzata tra le 6 e le 9 di mattina del giorno successivo alla migrazione dell'accesso FTTH).

90. Vengono, in questo caso, mantenute le attuali finestre di configurazione e deconfigurazione NP entro le 9 del giorno della DAC NP.

91. Viene prevista la possibilità da parte dell'OLO *recipient*, su richiesta dell'operatore che deve realizzare l'accesso, di rimodulare la DAC della NP, già fissata per il giorno successivo a quella dell'accesso, fino alle 20:00 del giorno della DAC dell'accesso. Questo consentirebbe, nel caso in cui vi fosse un problema con l'espletamento della migrazione della risorsa fisica, di posticipare anche la DAC di NP. Si richiama infatti che l'attuale processo di NP pura non consente al *recipient* di rimodulare la DAC NP (solo l'operatore *donor* può farlo).

92. I diagrammi seguenti riassumono quanto sopra descritto, confermando le tempistiche efficienti per a NP entro 3 giorni come indicato nella delibera n. 40/16/CIR.




Figura 9 - Procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR con tempistiche di realizzazione della portabilità ridotte a 3 giorni e possibilità per il recipient di inviare una notifica di rimodulazione al fine di mantenere la sincronizzazione delle DAC con la procedura di migrazione dell'accesso FTTH (in nota le tempistiche relative ai due scenari A e B).

Le osservazioni degli operatori

O44. Due rispondenti ritengono che entrambe le soluzioni (scenari A e B) proposte nello schema di provvedimento non siano condivisibili. Ad avviso degli stessi, una gestione sincrona del processo di NP pura con la risorsa di accesso FTTH appare di difficile e onerosa realizzazione poiché sia la possibilità di rimodulare la DAC il giorno dell'espletamento sia l'estensione delle finestre di configurazione e de-configurazione hanno un impatto diretto sui processi di portabilità pura oggi in essere. Per tali processi, infatti, era stata prevista una finestra di provisioning dalle 6:00 alle 9:00 al fine di limitare il disagio all'utenza. Prevedere finestre temporali per la NP pura nelle fasce pomeridiana o serale al fine di assicurare il preventivo espletamento dell'accesso comporta che, le stesse finestre temporali, siano necessariamente rispettate anche per le richieste di NP pura non associate alla migrazione di un accesso FTTH. Tuttavia lo svolgimento delle attività di NP in tali fasce orarie, in luogo di quella inizialmente prevista, potrebbe determinare un maggiore rischio di disagio o disservizio per l'utenza finale.

O45. Un rispondente ha invece accolto con favore la proposta di sincronizzazione tra la migrazione della linea FTTH e la portabilità delle numerazioni, evidenziando al contempo che i due processi dovrebbero essere paralleli ma comunicanti ed inter-funzionali tra loro anche in caso di interruzione di una delle due procedure.

O46. Un rispondente ritiene che l'estensione della finestra temporale per l'espletamento della NP fino alla 20:00 del giorno della DAC prevista per lo scenario A, oltre ad implicare una revisione del processo di gestione della NP, comporta un aumento dei costi per gli operatori dovuti alla necessità di garantire un presidio oltre il normale orario di lavoro.

O47. Tre rispondenti ritengono preferibile lo scenario A in quanto funzionale all'eliminazione di possibili disservizi al cliente. Lo scenario B, al contrario, presenterebbe la possibilità di disservizio fino a 3 giorni nel caso in cui sia presente un fine settimana tra la DAC dell'accesso e la successiva DAC per la NP (nel giorno lavorativo seguente).

O48. Tre rispondenti ritengono preferibile lo scenario B in quanto garantirebbe una maggiore robustezza del processo assicurando che la *number portability* sia espletata solo una volta completata positivamente la migrazione della risorsa di accesso.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V32. Ribadita la necessità che le procedure di migrazione dell'accesso FTTH e di NP siano tra loro sincronizzate e, pertanto, risulta necessario apportare alcune modifiche alla procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, alla luce delle osservazioni degli operatori, si ritiene che lo scenario B sia preferibile per le ragioni che seguono.

V33. Nello scenario A (DAC accesso e DAC NP coincidenti) risulta necessario prevedere delle finestre temporali di esecuzione delle attività che non siano sovrapponibili: in particolare, la realizzazione della migrazione dell'accesso deve avvenire prima della realizzazione della NP. Supponendo che la migrazione dell'accesso sia eseguita sempre non oltre le 16:00, essendo stata proposta la fascia di realizzazione della NP fino alle 20:00, si ha un disservizio nel periodo di tempo che intercorre tra l'attivazione della risorsa fisica e la NP (fino a un massimo di 10 ore, laddove l'attivazione fisica fosse espletata, ad esempio, alle 10:00).

V34. Nello scenario B (DAC NP il giorno successivo alla DAC accesso) il disservizio del cliente è pari a quello che subirebbe con lo scenario A (dipendente cioè dall'orario in cui avviene il passaggio della risorsa di accesso) più le ore notturne dalle 20:00 fino alle 6:00-9:00 del giorno successivo. Sebbene la durata del disservizio risulti maggiore, si ritiene che l'inclusione delle ore notturne comporti un disagio limitato al cliente a fronte di una maggiore robustezza della procedura. Infatti, atteso che la migrazione dell'accesso può richiedere interventi a casa cliente e, in generale, presenta attività tecniche di maggiore complessità, si ritiene preferibile prevedere per tale attività una finestra

temporale più ampia. Ciò consente anche di facilitare l'attività di presa appuntamento col cliente (il quale avrebbe così maggiore scelta nel fissare l'orario per l'intervento tecnico).

V35. Si rileva tuttavia che, come rappresentato da alcuni rispondenti al punto O47, fissare la DAC NP il giorno lavorativo successivo alla DAC accesso potrebbe far sì che tra tali due date cadano alcuni giorni festivi, estendendo così il disservizio del cliente. Per tale ragione, si ritiene necessario che l'operatore di rete *wholesale* ed il *recipient*, per quanto di competenza, propongano al cliente DAC che consentano l'espletamento della NP direttamente nel giorno solare successivo.

2.6. Tempistiche di implementazione

Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 215/18/CIR

93. Si è ritenuto che la prima soluzione proposta, di cui alla *release 1*, potesse essere implementata entro 3 mesi dalla pubblicazione della decisione finale, atteso che le modifiche proposte risultano contenute rispetto alle procedure esistenti.

94. La soluzione di cui alla *release 2* comporta, al contrario, modifiche all'attuale procedura di portabilità del numero di cui alla delibera n. 35/10/CIR e, pertanto, è stata inizialmente proposta una tempistica di implementazione di 6 mesi dalla pubblicazione della decisione finale da parte dell'Autorità.

Le osservazioni degli operatori

O49. Un rispondente ritiene che, considerata la necessità di consentire ai clienti attivi su reti FTTH di cambiare operatore, la *release 1* dovrebbe essere implementata già a partire dal mese di luglio 2019.

O50. Otto rispondenti non ritengono adeguate le tempistiche di implementazione proposte dall'Autorità.

O51. In particolare, tre operatori ritengono che le tempistiche di implementazione potranno essere decise solo a valle del tavolo tecnico necessario a definire tutti i dettagli necessari alla realizzazione delle procedure (tracciati record, causali di scarto).

O52. Quattro rispondenti ritengono che la *release 2* richieda tempi di implementazione non inferiori a 12 mesi.

Le valutazioni conclusive dell'Autorità

V36. Si richiama che, nello schema di provvedimento, erano state ipotizzate delle tempistiche di sviluppo pari a 3 mesi per la *release 1* e 6 mesi per la *release 2*. Tenuto conto che non è più prevista alcuna *release 1*, sarà possibile concentrare l'*effort* di sviluppo da parte degli operatori sulla sola *release 2*, con conseguente riduzione dei

tempi. Considerate anche le osservazioni formulate dai rispondenti nella consultazione pubblica, si ritiene congruo prevedere un tempo di implementazione pari a 5 mesi dalla data di conclusione del tavolo tecnico il quale deve avere una durata non superiore ad un mese dall'avvio. Si fa rilevare che analoghe tempistiche di sviluppo sono state fissate nelle delibere nn. 35/10/CIR (4 mesi per la totale implementazione delle procedure di NP pura) e 52/09/CIR (3 mesi per l'introduzione e la gestione nelle procedure di attivazione e migrazione del codice segreto) laddove le implementazioni da effettuare erano ben più complesse.

V37. Per quanto concerne la riduzione delle tempistiche delle procedure di NP pura, si richiama che la delibera n. 40/16/CIR ha previsto l'avvio di un tavolo tecnico finalizzato a:

- a) procedere a una verifica dell'attuale meccanismo di classificazione delle richieste in "semplici" o "complesse";
- b) valutare la ottimale revisione, in riduzione, delle tempistiche del processo tenuto conto dell'esperienza acquisita e dei vincoli tecnici;
- c) integrare le attuali procedure di portabilità dei numeri geografici prevedendo anche la gestione delle numerazioni non geografiche.

Tenuto conto che ai fini della riduzione delle tempistiche per la NP, prevista dal presente provvedimento, occorre analizzare le questioni tecniche di cui sopra, si ritiene opportuno fissare come termine massimo la data di aprile 2020 per la riduzione delle tempistiche della NP pura, già previste dalla delibera n. 40/16/CIR, così come fissate ai commi 2 e 3 dell'art. 5 di questo provvedimento. Le modifiche di cui all'art. 5, pertanto, andranno realizzate nel termine di 5 mesi dalla data di conclusione del tavolo tecnico di cui al par. V36 considerando le vigenti tempistiche, in relazione ai citati commi 2 e 3, di 8 e 13 giorni dal tempo t_0 .

Si rileva, a tal proposito e nelle more di quanto sopra, che le attuali tempistiche per la NP pura consentono comunque la sincronizzazione della migrazione dell'accesso fisico e delle numerazioni associate, seppur con una minore efficienza rispetto al caso di NP espletabile in tre giorni lavorativi.

2.7. Generalizzazione della procedura al caso in cui la rete orizzontale è fornita da un secondo operatore *wholesale*

V38. Nel corso della consultazione è stato richiesto di generalizzare la procedura al caso in cui l'operatore *recipient* debba utilizzare la rete di un operatore *wholesale* per la tratta dal nodo di consegna alla base dell'edificio e un secondo operatore *wholesale* per la tratta verticale.

Ai fini della descrizione della proposta di modifica della procedura sottoposta a consultazione si ritiene utile fissare alcune definizioni:

Segmento di Terminazione (SdT): segmento di rete che collega la borchia in sede utente con il PTE (verticale, sbraccio e borchia ottica d'utente).

Tipologie di operatori:


- A. **Operatore *Recipient*:** operatore che acquisisce il cliente *retail*.
- B. **Operatore *Wholesale di Rete Recipient*:** operatore che fornisce l'infrastruttura orizzontale di rete in fibra all'Operatore *Recipient*.
- C. **Operatore fornitore del Segmento di Terminazione:** operatore che fornisce il SdT.
- D. **Operatore *Wholesale di Rete Donating*:** operatore che fornisce l'infrastruttura orizzontale di rete in fibra all'Operatore *Donating*.
- E. **Operatore *Donating*:** operatore che cede il cliente *retail*.

Tipologie di migrazione:


- a) **Per Migrazione con SdT** si intende il passaggio di un cliente attivo con un operatore *Donating* (E) verso un operatore *Recipient* (A), con il riutilizzo del solo SdT dell'operatore fornitore del SdT (C) e con eventuale e contestuale costruzione di elementi di infrastruttura tra il punto di terminazione dell'operatore SdT e quello dell'operatore di rete *wholesale Recipient*.
- b) **Per Migrazione FTTH** si intende il passaggio di un cliente da un operatore *Donating* (E) ad un operatore *Recipient* (A), attraverso il riutilizzo di servizi attivi o passivi di accesso forniti su una rete in fibra già posata (c.d. linee attive). In tale scenario l'operatore *Wholesale di Rete Donating* (A), l'operatore *Wholesale di Rete Recipient* e l'operatore fornitore del Segmento di Terminazione coincidono (B=C=D).

Nelle slide successive è rappresentato il processo di migrazione proposto.


Processo di migrazione: mimiche di fase 3 (1/3)



Processo di migrazione: mimiche di fase 3 (2/3)



Processo di migrazione: mimiche di fase 3 (3/3)



V39. Tanto premesso e alla luce delle considerazioni di cui alle sezioni 2.4 e 2.5.3, l'Autorità ritiene opportuno avviare uno specifico tavolo tecnico per la auspicabile condivisione, con eventuali modifiche, della soluzione proposta la quale generalizza quella sottoposta in consultazione.

V40. In esito al tavolo tecnico, della durata di un mese, l'Autorità, anche in assenza di una completa condivisione della procedura, si riserva di adottare uno specifico provvedimento di approvazione di una procedura armonizzata e delle relative tempistiche di sviluppo.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

(Regolamentazione delle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM)

1. Gli operatori di rete fissa che, tramite prodotti *wholesale*, forniscono accesso alla propria rete FTTH ad altri operatori per la fornitura di servizi *ultrabroadband* alla clientela finale sviluppano le procedure di passaggio nel rispetto delle modalità indicate ai successivi articoli.

Articolo 2

(Modifiche al codice di trasferimento dell'utenza)

1. Il campo COS del codice di trasferimento dell'utenza consente di individuare sia l'operatore sulla cui rete è attestato il cliente sia il servizio *wholesale* attivato sulla linea.
2. A tale scopo il campo COS è valorizzato secondo i seguenti criteri:
 - a) il campo COS ammette valori alfanumerici;
 - b) i primi due caratteri del campo COS sono valorizzati con un codice alfanumerico che individua univocamente l'operatore di rete;
 - c) l'ultimo carattere è valorizzato con un codice alfanumerico, definito dall'operatore di rete, che individua il servizio *wholesale* attivato sulla linea (nel seguito indicato genericamente col valore 'X');
 - d) per retro-compatibilità con gli sviluppi già effettuati e con i codici di trasferimento già comunicati ai clienti, oltre che per possibili esigenze future, i valori '00X', '01X' e '02X' sono utilizzati da TIM secondo la semantica già definita per le procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS;
 - e) gli altri operatori di rete *wholesale* utilizzano i valori alfanumerici a partire da '03X';
 - f) il valore '22X' è riservato e non utilizzabile dagli operatori di rete. In particolare, il valore '222' è riservato per gli accessi non disciplinati né dalle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS né dal presente provvedimento.

Articolo 3


(Fase 2 della procedura di migrazione)

1. La fase 2 della procedura di migrazione oggetto del presente provvedimento è svolta utilizzando le medesime specifiche tecniche previste per le procedure di cui alle delibere nn. 274/07/CONS e 611/13/CONS.

Articolo 4

(Fase 3 della procedura di migrazione)


1. La fase 3 della procedura di migrazione oggetto del presente provvedimento è svolta nel rispetto della mimica di interazione riportata nel diagramma seguente.



2. Gli operatori di rete fissa che, tramite servizi *wholesale*, forniscono accesso alla propria rete FTTH ad altri operatori per la fornitura di servizi *ultrabroadband* alla clientela finale definiscono e rendono pubbliche le specifiche tecniche che realizzano la fase 3 di cui al comma 1.

Articolo 5 (Procedura di NP pura)

1. La procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR è modificata come indicato dal diagramma seguente.



2. Per le richieste di NP classificate come “semplici”, $\text{DAC} \geq t_0 + 3$ giorni lavorativi.
3. Per le richieste di NP classificate come “complesse”, $\text{DAC} \geq t_0 + 8$ giorni lavorativi.

Articolo 6 (Disposizioni finali e tempistiche di sviluppo delle procedure)

1. L’Autorità avvia un tavolo tecnico per la definizione dei dettagli di processo e delle specifiche tecniche funzionali allo sviluppo ed operatività dei processi di cui agli articoli 4 e 5. Le attività del tavolo tecnico si concludono entro 1 mese dalla pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell’Autorità.
2. Gli operatori di rete fissa rendono operative le procedure di cui agli articoli 4 e 5, fatte salve le tempistiche di NP ridotte di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5, entro 5 mesi dalla data di conclusione del tavolo tecnico di cui al comma 1.
3. Gli operatori di rete fissa rendono operative le modifiche alle procedure di NP pura finalizzate alla riduzione delle tempistiche di portabilità, di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5, entro il mese di aprile 2020.
4. L’Autorità avvia il tavolo tecnico di cui al paragrafo V39. Tale tavolo tiene conto dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 al fine di garantire la compatibilità delle

procedure di migrazione definite e l'utilizzo delle stesse interfacce da parte di tutti gli OAO.

5. Il mancato rispetto, da parte degli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica di rete fissa, delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2019

Il Presidente
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario Generale
Riccardo Capecchi